

**LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 22-02-2005  
REGIONE UMBRIA**

**«Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale».**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 11  
del 9 marzo 2005  
SUPPLEMENTO ORDINARIO  
N. 1

*IL CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato.  
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:*

**TITOLO I**

**NORME GENERALI E CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE**

**GENERALE**

**CAPO I**

**NORME GENERALI**

**ARTICOLO 1**

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nell'ambito delle attività di governo del territorio volte ad assicurare il suo assetto ottimale, con particolare riferimento alla sua utilizzazione ed alle trasformazioni, disciplina la pianificazione urbanistica comunale privilegiando il metodo della copianificazione, assicurando il

completamento del processo di conferimento di funzioni a province e comuni.

2. Il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali è ispirato ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. La Regione persegue obiettivi di qualità nel governo del territorio, attraverso l'attivazione di politiche di sviluppo sostenibile e la promozione di una disciplina urbanistica di uso del suolo improntata a criteri di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche ed antropiche, con particolare attenzione alla biodiversità, alla qualità dello spazio rurale, alla qualità urbana e alla qualità paesaggistica del territorio.

## **CAPO II**

### **CONTENUTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE**

#### **ARTICOLO 2**

(Definizione e componenti del piano regolatore generale)

1. Il piano regolatore generale (PRG) è lo strumento di pianificazione con il quale il comune, sulla base del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui all'articolo 8, stabilisce la disciplina urbanistica per la valorizzazione e

la trasformazione del territorio comunale, definendo le condizioni di assetto per la realizzazione di uno sviluppo locale sostenibile, nonché individua gli elementi areali, lineari e puntuali del territorio sottoposto a vincoli e

stabilisce le modalità per la valorizzazione ambientale e paesaggistica.

2. Il PRG è composto da:

a) una parte strutturale che, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi della

programmazione regionale e della pianificazione territoriale provinciale, con

particolare riferimento al Piano urbanistico territoriale (PUT) e al Piano

territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), e tenendo conto delle

relazioni con altri territori comunali coinvolti, definisce le strategie per il

governo dell'intero territorio comunale, provvedendo a:

1) identificare le componenti strutturali del territorio;

2) articolare il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio;

3) configurare il sistema delle principali attività e funzioni urbane e

territoriali, anche definendo scenari di sviluppo qualitativo e quantitativo  
atti

a caratterizzarne la sostenibilità;

4) indicare le azioni di conservazione, di valorizzazione e di trasformazione

considerate strategiche ai fini dello sviluppo sostenibile;

b) una parte operativa, che individua e disciplina gli interventi relativi alle

azioni di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio,

considerate strategiche nella parte strutturale, nel rispetto degli scenari

qualitativi e quantitativi da quest'ultima definiti e con specifica attenzione

alle dimensioni sociali, economiche, ambientali e morfologico-funzionali

degli interventi.

3. Il comune predispone il PRG, parte strutturale, preferibilmente in forma

associata con i comuni limitrofi, anche avvalendosi di strutture tecniche

condivise.

4. Il PRG di norma è redatto da un gruppo multidisciplinare di progettazione, atto a garantire le competenze necessarie rispetto alle valenze spaziali, fisiche, sociali, culturali ed economiche del territorio e dell'insediamento.

### **ARTICOLO 3**

(Parte strutturale del PRG)

1. Il PRG, parte strutturale, identifica, in riferimento ad un'idea condivisa di sviluppo socio - economico e spaziale e mediante individuazione fondiaria, le componenti strutturali del territorio e cioè:

a) gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e assicurino il rispetto della biodiversità;

b) le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all'articolo 5 bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, come modificata ed integrata dalla legge regionale 29 dicembre 2003 n. 26;

c) le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e delle produzioni agricole di pregio, nonché quelle boscate, anche con riferimento alle

normative di settore;

d) gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore

storico - culturale di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, i beni vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'articolo 33, comma 5

e le eventuali relative fasce di rispetto;

e) gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche di cui alla lettera d);

f) le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione

esistenti.

2. Il PRG, parte strutturale, illustra:

a) l'idea complessiva dello sviluppo socio-economico e spaziale della città e del suo territorio posta a base del PRG, evidenziando la coerenza in rapporto alle componenti strutturali di cui al comma 1 e prospettandone la realizzabilità tramite azioni sul sistema ambientale, della mobilità, nonché su quello delle dotazioni territoriali e funzionali dei servizi e delle attrezzature,

nello spazio rurale e nello spazio urbano;

b) il sistema delle funzioni insediative urbane e territoriali, esistenti e di progetto quantificandolo in rapporto ad ipotesi dimensionali relazionate a presunti andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali e tenendo conto delle dotazioni, attuali e potenziali, di infrastrutture e servizi, nonché delle indicazioni del PTCP;

c) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio rurale, articolandole in

riferimento alle politiche di sviluppo, ad obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e antropiche e di valorizzazione del paesaggio ed a quelli di riqualificazione ambientale e paesaggistica delle situazioni di degrado;

d) le azioni di cui alla lettera a) relative allo spazio urbano articolandole in quelle di tutela e valorizzazione dell'insediamento storico, in quelle di mantenimento, miglioramento e riqualificazione dell'assetto funzionale e morfologico dell'insediamento esistente e in quelle relative a nuovi insediamenti la cui definizione urbanistica è affidata al PRG, parte operativa.

3. In particolare, il PRG, parte strutturale:

a) articola, in coerenza con la pianificazione sovraordinata, il territorio comunale in sistemi ed unità di paesaggio, intesi come porzioni del territorio comunale, all'interno delle quali le componenti naturali, di tipo morfologico, idrografico e vegetazionale, e le componenti antropiche, di tipo insediativo e di uso del suolo, presentano caratteri omogenei e relazioni tali da attribuire a ciascuna porzione specificità ed identità riconoscibili sotto il profilo territoriale e paesaggistico; per essi indica il tipo di considerazione dei diversi paesaggi, e delle relative componenti, che occorre avere nella progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione del territorio e dell'insediamento;

b) definisce, anche in riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a) ed eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, la disciplina di tutela e valorizzazione delle componenti strutturali, di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché di valorizzazione per i beni vincolati dal D.Lgs. 42/2004 di cui alla stessa lett.

d);

c) indica, anche con riferimento al sistema ed alle unità di paesaggio di cui alla lettera a), i criteri di conservazione e valorizzazione, mantenimento o riqualificazione della città esistente, da assumere in sede di PRG, parte operativa, per la definizione della disciplina delle componenti strutturali di cui al comma 1, lettere d), e) ed f);

d) individua gli elementi insediativi, funzionali e infrastrutturali esistenti e di

progetto che nel loro insieme costituiscono la struttura urbana minima di cui è necessario garantire l'efficienza in caso di eventi sismici allo scopo di ridurre la vulnerabilità sismica urbana; a tal fine definisce gli obiettivi da perseguirsi mediante la qualificazione antisismica degli interventi dai quali detti elementi sono interessati ordinariamente, demandando al PRG, parte operativa, la promozione di detta qualificazione anche attraverso meccanismi compensativi di cui all'articolo 30;

e) individua le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità di progetto;

f) individua e disciplina, eventualmente rinviando al PRG, parte operativa, approfondimenti specifici, gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle risorse naturali, antropiche e paesaggistiche relative alle azioni nello spazio rurale di cui al comma 2, lettera c);

g) individua, in continuità con l'insediamento esistente, aree che classifica come zona agricola utilizzabile per nuovi insediamenti di cui al comma 2, lettera d), e stabilisce i criteri cui il PRG, parte operativa, deve attenersi nella

relativa disciplina urbanistica; tali criteri, relazionati in base a quanto previsto al comma 2, lettera b), riguardano l'eventuale dimensionamento e

la programmazione nel tempo dell'uso insediativo delle aree agricole utilizzabili, l'assetto funzionale e morfologico da perseguire, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare;

h) individua le aree per le quali è necessario ridurre il rischio ambientale e, in particolare, indica, anche in relazione ai contenuti del PTCP, le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

i) stabilisce, con riferimento alle discipline relative all'inquinamento acustico,

elettromagnetico, luminoso e da immissioni nell'atmosfera, eventuali verifiche da effettuare in sede di PRG, parte operativa, sul territorio da quest'ultimo interessato;

l) fissa i campi di variazione percentuale, non superiori al dieci per cento delle dimensioni da esso stabilite in materia di definizione fondiaria e di capacità insediativa di cui alla lettera g), all'interno dei quali eventuali modifiche del PRG, parte operativa, non costituiscono variante al PRG, parte strutturale;

m) fissa i criteri per la elaborazione di eventuali piani e programmi comunali di settore, aventi incidenza sulle componenti strutturali, con particolare riferimento a quelli relativi alla riduzione della vulnerabilità urbana.

4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c),

d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui

al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono



essere esercitati su altra area del territorio comunale con le modalità di cui all'articolo 30.

## **ARTICOLO 4**

(Parte operativa del PRG)

1. Il PRG, parte operativa, in applicazione del PRG, parte strutturale e motivando la fattibilità delle previsioni in relazione ai documenti della programmazione e di bilancio comunali:

a) definisce la disciplina dell'insediamento esistente e dell'insediamento di progetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) e g);

b) integra il PRG, parte strutturale, nei casi da questo esplicitamente previsti,

relativamente alla disciplina delle componenti strutturali di cui all'articolo 3,

comma 3, lettere b) ed f).

2. In particolare il PRG, parte operativa:

a) individua e delimita le diverse parti o tessuti all'interno degli insediamenti

esistenti, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), per i quali, in

coerenza con i criteri stabiliti dal PRG, parte strutturale, ai sensi dell'articolo

3, comma 3, lettera c), detta norme di conservazione, trasformazione, uso e relative modalità d'attuazione;

b) individua, disciplinandone il recupero, le zone territorialmente degradate e delle aree produttive e per servizi dismesse, nonché disciplina le aree destinate alla produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante;

c) individua e disciplina la viabilità, inclusa quella ciclopedonale, non ricompresa nella parte strutturale, nel rispetto, in particolare dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, i parcheggi, le aree per i servizi e gli spazi verdi per parchi urbani e territoriali;

d) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente dove, in ragione delle opere di urbanizzazione da migliorare o da completare, gli interventi edilizi possono essere eseguiti direttamente, definendo i casi in cui il titolo abilitativo è accompagnato da convenzione o atto d'obbligo;

e) individua e disciplina le parti dell'insediato esistente da riqualificare ed eventuali aree libere insediabili ove prevede incrementi premiali dei diritti edificatori ed eventuali ulteriori destinazioni d'uso purché compatibili, per interventi integrati finalizzati ad obiettivi di riqualificazione urbana, da attuarsi in forma privata o mista pubblico-privata secondo le modalità di cui all'articolo 28; l'entità dell'incremento premiale dei diritti edificatori è contenuta in limiti tali che i diritti edificatori complessivi non comportino un indice di utilizzazione territoriale maggiore di 1,5 mq/mq comprese le volumetrie esistenti. A fronte di interessi pubblici da perseguire in termini di maggiori dotazioni quali-quantitative delle attrezzature e degli spazi pubblici o in termini di interventi di miglioramento della qualità ambientale, sono ammissibili eventuali incrementi premiali dei diritti edificatori che eccedano i limiti sopradetti, che possono essere esercitati anche al di fuori dell'ambito

interessato, in aree individuate e cedute dal comune con priorità tra quelle da esso acquisite ai sensi del comma 5;

f) individua e disciplina, all'interno delle aree classificate dal PRG, parte strutturale, come zona agricola, ai sensi all'articolo 3, comma 3, lettera g), gli ambiti per nuovi insediamenti. L'estensione e capacità insediativa degli ambiti per nuovi insediamenti è programmata nel tempo con il PRG, parte operativa, e attraverso la redazione di successive varianti, anche in relazione al piano dei servizi che ne valuta la fattibilità in relazione agli impianti delle reti tecnologiche, alle infrastrutture della mobilità e ai rischi territoriali ed ambientali. Il PRG, parte operativa, ne definisce inoltre i caratteri fissando, in relazione alla natura del sito e a quella orografica del suolo, nonché in rapporto alle preesistenze storiche e insediative, gli indici territoriali massimi, le dotazioni territoriali e funzionali minime, le possibili destinazioni d'uso e le altezze massime. Il PRG, parte operativa prevede, all'interno delle stesse aree agricole gli ambiti da utilizzare con il programma urbanistico di cui all'articolo 28, le quali assumono i diritti edificatori solo al momento della loro inclusione nel programma nei limiti dallo stesso stabiliti.

g) può definire, per le aree di cui alla lettera f), e ai soli fini della modalità

attuativa prevista all'articolo 27, le unità minime di intervento, la configurazione planivolumetrica, i tipi insediativi urbanistico-edilizi, le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili, le aree per dotazioni territoriali e

funzionali minime e infrastrutture pubbliche e non, le opere di arredo urbano; qualora non si proceda ai sensi del citato articolo 27, le definizioni di cui sopra hanno valore esclusivamente indicativo;

h) detta la disciplina compensativa ai sensi dell'articolo 30 finalizzata al

perseguimento degli obiettivi fissati dal PRG, parte strutturale, per la riduzione della vulnerabilità urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tutte le previsioni del PRG, parte operativa, ove non diversamente precisato, esplicitano le relative modalità di attuazione e hanno valore prescrittivo nei confronti della proprietà e degli altri diritti reali.

4. Il PRG, parte operativa, nell'individuare parti della città esistente o per nuovi insediamenti da assoggettare a piano attuativo unitario, può ricomprendere, ai fini della perequazione urbanistica, di cui all'articolo 29, ai fini della compensazione di cui all'articolo 30, nonché ai fini del soddisfacimento delle dotazioni territoriali e funzionali minime, nel medesimo piano attuativo, anche aree non contigue e con diversa destinazione.

5. Il PRG, parte operativa, può stabilire, nelle aree da assoggettare a piano attuativo, ad esclusione di quello previsto all'articolo 21, comma 1, lettere b) e c), l'obbligo della cessione al comune di superfici fondiarie e relativi diritti edificatori, in percentuale non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento del totale, i cui contenuti economici sono definiti in sede di convenzione. Il comune utilizza le aree ed i diritti suddetti per il soddisfacimento di esigenze di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione di edilizia pubblica per finalità sociali, le operazioni di compensazione di cui all'articolo 30. In alternativa all'obbligo di cessione delle superfici fondiarie e delle volumetrie, il comune può autorizzare, previa convenzione per la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, i proprietari delle aree stesse, in possesso di idonei requisiti, alla realizzazione di alloggi con le caratteristiche dell'edilizia residenziale pubblica, entro i limiti volumetrici stabiliti.

6. Il PRG, parte operativa, stabilisce metodi e criteri ai fini dell'applicazione

della perequazione urbanistica e delle compensazioni di cui agli articoli 29 e 30.

## **ARTICOLO 5**

(Piano comunale dei servizi)

1. Il comune, sulla base delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), si dota del piano comunale dei servizi (PCS), che implementa il PRG, parte operativa.

2. Il PCS è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità e la efficienza dei servizi.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 prevedono le agevolazioni connesse alla dotazione del PCS, concernenti anche l'attuazione e la modifica del PRG, parte operativa, che possono riguardare aspetti procedurali, programmatici e finanziari.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 stabiliscono le modalità per il coinvolgimento dei soggetti privati, singoli o associati, alla definizione del

PCS.

## **ARTICOLO 6**

(Situazioni insediative e dotazioni territoriali e funzionali minime)

1. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettere b) e c), in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti o per nuovi insediamenti, definisce le dotazioni territoriali e funzionali minime per spazi pubblici di interesse generale e privati di interesse pubblico, destinati ad attività e servizi collettivi, a verde e a parcheggi, necessari ad assicurare le condizioni per la sostenibilità ambientale e la qualità urbanistica.
2. Le diverse situazioni insediative di cui al comma 1 sono individuate e classificate tenendo conto dei caratteri funzionali e morfologici che le distinguono, delle conseguenti capacità di carico urbanistico che esse sono in grado di sostenere ed in rapporto ai meccanismi attuativi diretti o indiretti da applicare, anche in riferimento ai limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti tra insediamenti residenziali, produttivi e per servizi.

## TITOLO II

### COPIANIFICAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRG

#### CAPO I

#### COPIANIFICAZIONE

#### ARTICOLO 7

(Copianificazione del PRG)

1. La copianificazione per la formazione del PRG, basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni:

a) costituisce il metodo per il governo del territorio, che mira a conseguire, nell'attività di pianificazione, la convergenza delle decisioni dei soggetti istituzionali coinvolti;

b) garantisce, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei singoli soggetti istituzionali, la continuità ed organicità dell'azione di governo del territorio.

## **ARTICOLO 8**

(Sistema delle conoscenze e delle valutazioni)

1. Il sistema delle conoscenze e delle valutazioni è componente fondamentale della copianificazione, quale modalità di governo del territorio ai fini della definizione del PRG. Esso si articola in un quadro conoscitivo, in un bilancio urbanistico-ambientale ed in un documento di valutazione.
2. Il quadro conoscitivo è l'insieme delle conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio per lo sviluppo locale, con particolare riferimento al patrimonio naturalistico e culturale, nonché a dimostrare la sostenibilità sociale, economica ed ambientale, sia ecologica che culturale, delle trasformazioni previste.
3. Sono elementi, fra gli altri, del quadro conoscitivo gli atti di programmazione territoriale regionale, di pianificazione provinciale ed i piani di settore, nonché quelli di incidenza territoriale, emanati da enti e organizzazioni operanti nel territorio comunale e in quelli finitimi.
4. Nel quadro conoscitivo sono inseriti anche i programmi e le disposizioni adottate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei diversi interessi pubblici inerenti il territorio di riferimento.
5. Gli enti che partecipano all'attività di copianificazione contribuiscono alla formazione del quadro conoscitivo apportandovi gli elementi in loro possesso, incidenti sui fenomeni e sui processi oggetto di pianificazione.
6. Il comune cura l'elaborazione del quadro conoscitivo avvalendosi dei dati in proprio possesso e di quelli di cui ai commi 3, 4 e 5. A tal fine può convocare un'apposita conferenza di servizi cui partecipano tutti gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3. Il comune cura l'aggiornamento continuo



del quadro conoscitivo.

7. Il comune, contestualmente all'avvio del procedimento di PRG, provvede a dotarsi di un bilancio urbanistico-ambientale, contenente la descrizione, anche in riferimento agli scenari degli andamenti demografici, migrazionali ed occupazionali, delle trasformazioni intercorse nell'arco degli ultimi dieci anni nel territorio in oggetto, nonché degli esiti operativi e dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale vigenti di propria competenza.

8. Il comune, sulla base del quadro conoscitivo e del bilancio urbanistico, compie le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto, uso e trasformazione del territorio, redigendo il documento di valutazione di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 9**

(Documento programmatico)

1. Il comune, in coerenza con le valutazioni di cui all'articolo 8, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, validi anche ai fini dell'eventuale accordo preliminare di copianificazione di cui all'articolo 11.

2. Il documento programmatico è composto da:

a) una relazione contenente le indicazioni degli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il piano, delle scelte strutturali per l'assetto del territorio e delle azioni strategiche, anche con riferimento agli obiettivi e

indirizzi della programmazione regionale, della pianificazione provinciale e dei piani di settore. La relazione contiene altresì le indicazioni del sistema delle principali funzioni urbane e territoriali, esistenti e di progetto;

b) schemi grafici illustrativi che indicano la struttura territoriale e le principali

scelte e azioni strategiche per l'assetto del territorio, di cui alla lettera a), con

l'indicazione dell'incidenza sugli ambiti territoriali contermini;

c) il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico-ambientale ed il documento di valutazione di cui all'articolo 8.

3. Il comune attua la partecipazione assicurando la pubblicità del documento programmatico, mediante pubblico avviso e ulteriori ampie forme di informazione alla popolazione, agli enti o amministrazioni pubbliche, statali e regionali interessati dall'esercizio delle funzioni di pianificazione, ai soggetti titolari di pubblici servizi, ai soggetti portatori di

interessi collettivi qualificati, ai soggetti di rilevanza sociale ed economica presenti nel territorio, nonché, eventualmente, ai comuni e province confinanti, appartenenti ad altre regioni.

4. L'avviso fissa anche i termini, non inferiori a trenta giorni, per la presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 3, delle valutazioni o proposte in merito al documento programmatico. Il comune è tenuto a valutare formalmente tali proposte in sede di adozione del PRG.

## **ARTICOLO 10**

(Conferenza di copianificazione)

1. Il comune, sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 9, convoca, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle valutazioni o proposte di cui al comma 4 dello stesso articolo 9, la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano la Regione, la provincia territorialmente competente, nonché i comuni e le province i cui territori sono limitrofi a quelli del comune interessato. Il comune cura la segreteria e l'organizzazione della conferenza. Alla conferenza sono invitati anche i comuni e le province confinanti appartenenti ad altre regioni.

2. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

3. La conferenza ha la finalità di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte prospettate nel documento programmatico, nonché di pervenire all'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione, di cui all'articolo 11.

4. Il comune convoca la prima riunione della conferenza almeno venti giorni prima della data della stessa, trasmettendo agli enti convocati gli atti relativi.

5. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima riunione. I soggetti invitati possono presentare, entro tale termine, proposte scritte e memorie, che il comune valuta in sede di adozione del PRG. Dei lavori della conferenza è redatto apposito verbale.

6. La conferenza di copianificazione può concludersi con la proposta di variante al PTCP, al PUT o ai piani di settore in accordo con gli enti competenti.

7. I comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono presentare alla provincia, in sede di conferenza, una proposta di accordo preliminare di copianificazione con i contenuti del PRG, parte strutturale, compatibili con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore. Il comune, qualora la provincia ritenga sufficienti i contenuti della proposta di cui sopra, per gli aspetti di cui all'articolo 15, comma 3, adotta, prima della sottoscrizione dell'accordo, il PRG, parte strutturale, provvedendo alle procedure di pubblicazione di cui all'articolo 13 ed alle decisioni in merito alle osservazioni presentate durante la fase di pubblicazione. La sottoscrizione dell'accordo da parte del rappresentante del comune e della provincia consente al comune di procedere alla definitiva approvazione del PRG, parte strutturale in conformità all'accordo sottoscritto, senza attuare le procedure di conferenza istituzionale previste all'articolo 15.

## **ARTICOLO 11**

(Accordo preliminare di copianificazione)

1. A conclusione della conferenza i soggetti partecipanti o alcuni di essi, nonché quelli invitati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e sulla base del verbale di cui al comma 5 dello stesso articolo, possono concludere un accordo preliminare di copianificazione sulla proposta del comune procedente in merito alle scelte strategiche di assetto del territorio, nonché a quelle volte a dar corso a specifiche politiche di settore. La sottoscrizione dell'accordo preliminare avviene entro i dieci giorni successivi alla conclusione della conferenza.

2. L'accordo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, è ratificato dal comune procedente e assentito da parte degli altri enti che hanno sottoscritto l'accordo, di cui è data notizia al comune procedente.

3. La ratifica da parte del comune procedente e l'assenso della Regione e della provincia sono condizioni sufficienti ai fini dell'efficacia dell'accordo.

4. Il comune procedente, in sede di adozione del PRG, si adegua all'accordo preliminare di copianificazione.

## **ARTICOLO 12**

(Partecipazione dei privati)

1. I soggetti privati singoli o associati, durante le fasi di deposito e pubblicazione del PRG, parte operativa, possono partecipare alla sua definizione e a quelle delle relative varianti, proponendo i piani attuativi di cui all'articolo 20 e seguenti o i programmi urbanistici di cui all'articolo 28, con i contenuti richiesti per detti piani o programmi, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni anche economici dei proponenti in materia di infrastrutture, di dotazioni territoriali e funzionali minime. Qualora

il comune accolga in sede di esame delle osservazioni tali proposte, il loro contenuto si intende adottato anche come piano attuativo o programma urbanistico, fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 11.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è comunque fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di procedure concorsuali di evidenza pubblica.

## **CAPO II**

### **APPROVAZIONE DEL PRG E SUE VARIANTI**

#### **ARTICOLO 13**

(Adozione della parte strutturale del PRG)

1. Entro il termine di centoventi giorni dalla ratifica dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 2 o, in assenza del medesimo, dalla conclusione

della conferenza di copianificazione, il PRG, parte strutturale, è adottato dal consiglio comunale ed è depositato presso gli uffici comunali.

2. Il deposito è reso noto al pubblico mediante la pubblicazione di un avviso nel bollettino ufficiale della Regione (BUR), e l'affissione dello stesso avviso,

contenente gli estremi di pubblicazione nel BUR, all'albo pretorio, nonché attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani locali ed eventuali altre idonee forme di pubblicità. Il comune trasmette la deliberazione di adozione alla Regione che provvede alla pubblicazione del suddetto avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema informativo territoriale (S.I.TER.) di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di inserzione dell'avviso all'albo pretorio chiunque ha facoltà di prendere visione degli atti e del progetto di PRG depositati e, entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

4. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse può presentare brevi repliche alle osservazioni eventualmente pervenute.

6. Sulle osservazioni, anche conseguenti alla verifica di cui all'articolo 14, nonché sulle eventuali repliche, delibera il consiglio comunale entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni e repliche, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni.

8. L'accoglimento delle osservazioni e delle repliche al PRG non comporta la sua ripubblicazione ai fini di ulteriori osservazioni.

9. Il parere di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, in merito alle previsioni del PRG, parte strutturale, è espresso dal comune in sede di adozione, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti, nonché di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b).

## **ARTICOLO 14**

(Verifica di carattere igienico-sanitario)

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo

13, comma 2, trasmette il PRG alla ASL interessata territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20,

comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del PRG.



## **ARTICOLO 15**

(Conferenza istituzionale per la formazione del PRG)

1. Il comune, entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui

all'articolo 13, comma 6, trasmette alla provincia competente la parte strutturale del PRG adottato.

2. La provincia, entro e non oltre il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, convoca la conferenza istituzionale tra gli enti di cui all'articolo 10, comma 1.

3. La provincia verifica i contenuti del PRG, parte strutturale, rispetto a quanto stabilito nell'accordo preliminare di copianificazione, ove stipulato, nonché sotto il profilo della loro compatibilità con le previsioni del PUT, del PTCP e dei piani di settore, vigenti al momento dell'adozione del PRG.

4. La conferenza istituzionale, sulla base delle verifiche di cui al comma 3, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore.

5. Ogni ente partecipa alla conferenza istituzionale con un unico

rappresentante, legittimato a esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo su tutte le questioni oggetto della conferenza.

6. Il termine massimo di cui al comma 2 può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi e comunque per non più di sessanta giorni.

7. I lavori della conferenza istituzionale si concludono entro trenta giorni dalla data di inizio.

8. La conferenza istituzionale si conclude, ove possibile, con un accordo definitivo, sottoscritto dai rappresentanti degli enti partecipanti, contenente le eventuali modifiche da apportare al PRG e all'accordo preliminare di copianificazione, nonché l'eventuale adeguamento del PTCP, del PUT e dei piani di settore, nel rispetto della legislazione e comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e dei servizi e tali da non ridurre le azioni di tutela di detti piani.

9. L'accordo definitivo di cui al comma 8, qualora comporti la necessità di modificare l'accordo preliminare di copianificazione o i piani di cui allo stesso comma 8, con rilevanza anche sul territorio di comuni e di province limitrofe, che hanno stipulato l'accordo preliminare di copianificazione, deve essere condiviso, per la parte interessata, anche dai rappresentanti di tali enti. Gli adeguamenti del PUT, del PTCP e dei piani di settore, definiti in sede di conferenza istituzionale, devono essere ratificati entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani.

10. La provincia, entro venti giorni dalla conclusione della conferenza e preso atto delle avvenute ratifiche di cui al comma 9, adotta il provvedimento finale in conformità alle determinazioni contenute nell'accordo definitivo.

11. Qualora l'accordo definitivo non venga sottoscritto da tutti i partecipanti, o in mancanza delle ratifiche di cui al comma 9, la provincia, sulla base degli esiti della conferenza stessa delibera, dettando le eventuali prescrizioni in merito al PRG, parte strutturale, necessarie ad assicurarne la coerenza con il PUT, il PTCP e i piani di settore. Gli adempimenti di cui sopra sono effettuati dalla provincia entro venti giorni dalla conclusione della conferenza o decorsi i termini di cui al comma 9.

12. L'accordo definitivo e le deliberazioni della provincia, di cui ai commi 10 e 11, sono trasmesse alla Regione, al comune ed agli enti coinvolti nella conferenza, entro quindici giorni dalla adozione delle deliberazioni medesime.

## **ARTICOLO 16**

(Approvazione della parte strutturale del PRG)

1. Il consiglio comunale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni della provincia di cui all'articolo 15, commi 10 e 11, approva il PRG, parte strutturale, in conformità alle determinazioni contenute in tali atti.

2. La deliberazione consiliare di approvazione e gli elaborati del PRG approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione alla Regione che provvede alla pubblicazione della

deliberazione consiliare nel BUR. Il S.I.TER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici e implementa la propria banca dati.

3. Il PRG, parte strutturale, ha efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione nel BUR.

## **ARTICOLO 17**

(Adozione ed approvazione della parte operativa del PRG)

1. Il PRG, parte operativa, è adottato e approvato dal consiglio comunale con le procedure di deposito e pubblicazione previste all'articolo 13 e quelle di verifica di carattere igienico-sanitario previste all'articolo 14, nel rispetto delle previsioni contenute nella parte strutturale del PRG, delle normative in materia, nonché della programmazione regionale e delle vigenti previsioni della pianificazione provinciale e di settore.

2. Il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, sono espressi dal comune in sede di adozione del PRG, parte operativa, tenuto conto degli elaborati del PRG relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, nonché agli studi di microzonazione sismica effettuati nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti.

3. Al PRG, parte operativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 7 e 8 e articolo 16, commi 2 e 3.

## **ARTICOLO 18**

(Varianti del PRG)

1. Le varianti del PRG, parte strutturale, seguono le procedure previste dagli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Per i comuni con popolazioni inferiore a diecimila abitanti, possono essere applicate le procedure previste all'articolo 10, comma 7.

2. Le varianti del PRG, parte strutturale, conseguenti a sopravvenute previsioni di strumenti di pianificazione provinciali o nell'ipotesi di recepimento, da parte degli enti interessati, di accordi definitivi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15, sono adottate ed approvate dal consiglio comunale con le procedure previste all'articolo 13, comma 2 e seguenti, articolo 14 e articolo 16, comma 2, i cui tempi sono ridotti della metà.

3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare.

4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.

5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9, 10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo

9, comma 3 possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 esprime il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della l.r. 31/1997.

9. Non costituiscono variante al PRG la perimetrazione delle aree soggette a nuovi provvedimenti di vincolo, o a modifiche di quelli esistenti, nonché il recepimento delle previsioni di atti di programmazione regionali e di piani di settore immediatamente applicabili.

## **ARTICOLO 19**

(Assistenza per la formazione del PRG)

1. La Regione e le province, per favorire la formazione e l'operatività del PRG, coadiuvano i comuni che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonché l'eventuale consulenza tecnica. A tal fine la Regione organizza corsi di aggiornamento professionale, con il supporto delle università, degli ordini e collegi professionali e degli organismi scientifici operanti in materia urbanistica. La cartografia è fornita dalla Regione, attraverso il S.I.TER., in formato numerico georeferenziato, ed il comune è tenuto a trasmettere alla Regione gli elaborati del PRG aggiornati, come previsto agli articoli 16, comma 2, 17, comma 3, 18, comma 7 e 63, comma 1, sempre con la stessa modalità.

## **TITOLO III**

### **ATTUAZIONE DEL PRG**

#### **CAPO I**

#### **STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PRG**

#### **ARTICOLO 20**

(Piano attuativo e modalità di intervento)

1. Il PRG è attuato mediante piani attuativi:

a) di iniziativa pubblica, se promosso da soggetti pubblici;

b) di iniziativa privata, se promosso da soggetti privati;

c) di iniziativa mista, se promosso da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, con le norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), disciplina le ipotesi in cui è obbligatoria la redazione del piano attuativo.



## **ARTICOLO 21**

(Piano attuativo di iniziativa pubblica)

1. Il piano attuativo di iniziativa pubblica, la cui approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste, fermo restando quanto previsto dal d.p.r. 327/2001 in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riguarda:

a) gli interventi di dettaglio delle previsioni del PRG;

b) le aree da acquisire per la costruzione di alloggi a carattere economico e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e delle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

c) le aree da acquisire per la realizzazione di insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. La formazione di tale piano non è soggetta alla preventiva autorizzazione;

d) gli interventi di recupero;

e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

## **ARTICOLO 22**

(Piano attuativo di iniziativa privata e mista)

1. Il piano attuativo di iniziativa privata o mista riguarda:

a) l'utilizzazione di aree a scopo edilizio;

b) gli interventi di recupero;

c) gli interventi concernenti le attività estrattive;

d) gli interventi per la valorizzazione del paesaggio di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i);

e) gli interventi previsti da programmi edilizi e urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, che per la loro realizzazione necessitano di piano attuativo, anche secondo le previsioni del PRG, parte operativa.

2. I piani di cui al comma 1 promossi da soggetti misti, pubblici e privati, producono gli effetti di cui all'articolo 21.

3. I proprietari di almeno il cinquantuno per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree perimetrate dal PRG, parte operativa, possono presentare una proposta di piano attuativo, purché riferita a un

comparto che costituisca un'entità funzionale. La proposta deve prevedere, in ogni caso, la sistemazione complessiva delle aree perimetrate dal PRG, in maniera da consentirne la corretta e razionale attuazione, in termini planovolumetrici, di allaccio ai servizi tecnologici, nonché di assetti viari. Il

piano è di iniziativa privata per la parte proposta dai proprietari e di iniziativa

pubblica per la restante parte. La parte di iniziativa pubblica è attuata con convenzione urbanistica nella quale sono stabiliti gli oneri a carico dei privati, nonché le forme, i termini e le modalità per l'eventuale recupero di quanto anticipato per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

4. Nel caso previsto al comma 3, qualora i proprietari proponenti rappresentino almeno il settantacinque per cento del valore catastale degli immobili e della superficie delle aree si procede per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi con le modalità previste

all'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166.

## **ARTICOLO 23**

(Piano attuativo)

1. Il piano attuativo consegue gli obiettivi fissati nel PRG mediante:

a) la delimitazione degli spazi collettivi, destinati a servizi pubblici, di interesse generale, privati e di uso pubblico e a infrastrutture, ivi comprese

quelle di cui all'articolo 12 della l.r. 46/97;

b) la realizzazione e la localizzazione del complesso degli interventi previsti, nonché la relativa articolazione per comparti o unità minime d'intervento;

c) l'individuazione delle proprietà interessate con l'eventuale indicazione di quelle da espropriare o vincolare, attraverso idonea documentazione da presentare a cura dei proprietari, in caso di piani attuativi d'iniziativa privata o mista, o da accertare a cura del comune, in caso di piani attuativi di iniziativa pubblica.

2. Il piano attuativo contiene:

a) l'analisi e le indagini conoscitive atte a definire i caratteri e le qualità degli elementi del territorio interessato;

b) la definizione degli interventi consentiti, delle loro caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione.

3. Gli interventi previsti dal piano attuativo ricadenti in zone vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti di interesse naturalistico, nelle aree contigue alle aree naturali protette, negli ambiti interessati dai centri storici, nonché negli ambiti interessati dagli elementi del paesaggio antico, dall'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, indicati agli articoli 13, 17, comma 3 e 29, della l.r. 27/2000, devono rispettare i valori riconosciuti dal vincolo, i provvedimenti di tutela vigenti, le peculiari caratteristiche dei siti ed immobili interessati e le prescrizioni della normativa paesistica.

4. Il piano attuativo, nell'ipotesi che contenga previsioni di media e grande struttura di vendita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, deve indicare la localizzazione degli insediamenti e le relative aree per dotazioni territoriali e funzionali di competenza.

## **ARTICOLO 24**

(Adozione e approvazione del piano attuativo)

1. Il comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.

2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti l'incompletezza degli elaborati del piano attuativo previsti dalle relative normative, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. Qualora accerti la necessità di applicare la valutazione d'impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, oltre a dichiarare l'irricevibilità della domanda, consegna contemporaneamente all'interessato la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne sussistano le condizioni.

3. Il piano attuativo è adottato dal comune ed è depositato presso gli uffici comunali fino alla scadenza di cui al comma 5. Nella deliberazione di

adozione è dichiarata la eventuale sussistenza dei requisiti di piano attuativo con previsioni planovolumetriche anche ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004.

4. L'avviso dell'effettuato deposito è pubblicato nel BUR e successivamente è affisso all'albo pretorio del comune con gli estremi della pubblicazione nel BUR. Lo stesso può essere reso noto anche attraverso altre forme di pubblicità.

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche.

8. Il regolamento comunale può prevedere l'adozione da parte della Giunta comunale dei piani attuativi.

9. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti, esprime parere ai fini dell'articolo 89 del d.p.r. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio.

10. Il piano attuativo è approvato dal comune previa valutazione delle osservazioni, delle opposizioni, delle repliche presentate e delle eventuali

osservazioni conseguenti alla verifica di cui all'articolo 25.

11. Il piano attuativo è approvato previo parere vincolante della provincia, da rendersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli di cui al d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo 4, comma 2, della l.r. 1/2004.

12. L'accoglimento delle osservazioni e delle opposizioni non comporta una nuova pubblicazione del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. L'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, conformi alle norme ed agli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati, deve intervenire entro

il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione

dell'istanza corredata degli elaborati previsti dalle relative normative e dal regolamento edilizio comunale. Qualora vi sia necessità di preventivi pareri

o nulla osta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui tali atti sono

acquisiti. Il responsabile del procedimento può convocare, anche su

richiesta del proponente, ai fini dell'acquisizione di pareri o nullaosta una

conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

14. Il termine di novanta giorni di cui al comma 13 può essere interrotto una

sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla

presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di

documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che

non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine

di novanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione

integrativa.

15. I piani attuativi di iniziativa pubblica sono predisposti entro centottanta

giorni dalla data in cui l'amministrazione comunale ha assunto formalmente

l'impegno di procedere alla loro redazione; l'adozione avviene nei successivi novanta giorni. L'approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, le opposizioni e le repliche.

16. Il piano attuativo può essere approvato anche in variante al PRG, parte operativa, nel rispetto delle previsioni dei piani, delle normative e delle procedure di deposito e pubblicazione espressamente richiamate all'articolo 17, comma 1.

17. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è trasmessa, entro quindici giorni, alla Regione che provvede alla pubblicazione della stessa nel BUR, dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Qualora il piano attuativo costituisca variante al PRG, parte operativa, il comune, unitamente alla deliberazione di cui sopra, trasmette alla Regione anche i relativi elaborati di variante, per quanto previsto all'articolo 16, commi 2 e 3.

## **ARTICOLO 25**

(Verifica di carattere igienico-sanitario)

1. Il comune, contestualmente all'affissione all'albo pretorio di cui all'articolo

24, comma 4, trasmette il piano attuativo alla ASL interessata



territorialmente, ai fini della verifica delle relative previsioni, ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della l. 833/1978.

2. La verifica di cui al comma 1 è effettuata entro il termine di pubblicazione del piano attuativo.

## **ARTICOLO 26**

(Validità del piano attuativo)

1. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso.

2. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica o mista stabilisce il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale il piano deve essere attuato, e può stabilire il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

3. La convenzione del piano attuativo, ove prevista, fissa il termine, non superiore a dieci anni, entro il quale deve essere ultimata la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, decorsi i termini stabiliti ai sensi

dei commi 2 e 3, il piano attuativo decade automaticamente per la parte non attuata, rimanendo ferma, a tempo indeterminato, la possibilità di realizzare gli interventi edilizi, condizionatamente all'esistenza delle opere di urbanizzazione relative, con l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso, fermo restando quanto indicato all'articolo 33, comma 7 della l.r. 1/2004.

5. La parte di piano attuativo non attuata entro i termini stabiliti dai commi 2 e 3 può essere urbanizzata ed edificata previa approvazione di un nuovo piano attuativo.

6. I piani attuativi approvati per le finalità della l. 167/1962, ivi compresi quelli della legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'articolo 27 della l. 865/1971 hanno efficacia per il periodo previsto dalle rispettive normative. La proroga del termine di cui all'articolo 9, comma 2 della l. 167/1962 è disposta dal comune interessato.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano e il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lett. g) e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

## **ARTICOLO 27**

(Intervento diretto per i nuovi insediamenti del PRG)

1. Nelle aree individuate dal PRG, parte operativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), è consentito l'intervento diretto a condizione che:

a) il progetto dell'intervento sia relativo all'intero comparto o all'unità minima

d'intervento, come definiti dal PRG, e contenga, obbligatoriamente, gli elaborati previsti per il piano attuativo;

b) preliminarmente al titolo abilitativo, sia stipulata apposita convenzione di cui all'articolo 62, comma 1, lett. g), o atto d'obbligo, con l'indicazione delle

opere di urbanizzazione da realizzare, come prevista per il piano attuativo e corredata dello schema di sistemazione delle opere di urbanizzazione.

## **ARTICOLO 28**

(Attuazione del PRG tramite programma urbanistico)

1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG prevede, ai fini degli interventi

integrati finalizzati alla riqualificazione urbana, la disciplina di cui all'articolo

4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico è costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, alle infrastrutture, all'edilizia per la residenza, per le attività produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche. La loro attuazione è favorita dal PRG tramite le norme di tipo premiale, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e). L'incremento della capacità edificatoria è commisurato ai benefici pubblici conseguiti a fronte della cessione al comune, a titolo gratuito, di immobili, di infrastrutture, servizi e spazi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché a fronte della realizzazione di interventi di qualità urbanistica e ambientale, anche in applicazione delle direttive di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2004, secondo le modalità stabilite dai criteri di valutazione di cui al comma 4.

3. Il comune promuove i programmi urbanistici con le modalità previste per i piani attuativi mediante l'adozione di un preliminare del programma urbanistico, reso noto come previsto all'articolo 24 per ogni ambito indicato dal PRG, parte operativa. Il preliminare del programma urbanistico può interessare anche aree non contigue. I soggetti aventi la disponibilità degli immobili possono comunque presentare al comune le proposte di intervento sulla base delle indicazioni del PRG.

4. Il preliminare di programma urbanistico definisce gli obiettivi del programma in termini urbanistici, sociali, economici ed ambientali, gli interventi pubblici da realizzare e le relative priorità, nonché gli indirizzi per

la progettazione degli interventi privati. Successivamente il comune tramite un avviso pubblico stabilisce i tempi e le modalità di presentazione, anche in più fasi, delle proposte di intervento di cui al comma 6, nonché i relativi criteri di valutazione. Il preliminare di programma urbanistico indica eventuali risorse finanziarie pubbliche per la sua realizzazione.

5. I soggetti privati ed i soggetti pubblici competenti, anche in applicazione di

quanto previsto agli articoli 12 e 22, commi 3 e 4, presentano proposte di intervento coerenti con il preliminare di programma urbanistico.

6. Il comune procede alla formazione e approvazione del programma urbanistico definitivo sulla base delle proposte pervenute, come eventualmente modificate ed integrate attraverso le opportune forme di concertazione con i proponenti ai sensi dell'articolo 29 della direttiva CE n. 18/2004. Il programma urbanistico definitivo deve conseguire una parte rilevante degli obiettivi stabiliti dal preliminare di programma urbanistico, e comunque consentire la realizzazione di almeno il cinquanta per cento, in termini economici, degli interventi pubblici previsti dal programma preliminare stesso. Al programma urbanistico definitivo, che ha valore di piano attuativo, si applicano le disposizioni previste agli articoli 23, 24, 29, 30 e 31.

7. Il programma urbanistico definitivo, in particolare, stabilisce, al livello progettuale previsto dagli strumenti urbanistici attuativi, l'assetto delle aree interessate, nonché contiene i documenti di cui all'articolo 15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il cronoprogramma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.

8. Qualora il preliminare di programma urbanistico ed il programma

urbanistico definitivo abbiano contenuti e forma dei Programmi urbani complessi di cui alla l.r. 13/1997, le maggiorazioni di edificabilità sono dimensionate tenendo anche conto dei contributi finanziari pubblici eventualmente attribuiti dalla Regione.

9. Il PRG, parte operativa, adottato o approvato ai sensi della l.r. 31/1997, può essere integrato con le indicazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e) con atto del consiglio comunale.

## **ARTICOLO 29**

(Perequazione urbanistica)

1. La perequazione urbanistica persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti o attribuiti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti

dalla realizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali.

2. Il PRG, parte operativa, disciplina gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo insediamento, assicurando una equa distribuzione dei diritti edificatori in riferimento alle condizioni urbanistiche ed alle situazioni di stato di fatto e di diritto degli immobili.

3. I piani attuativi e i programmi urbanistici attuano la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare sulla base di

progetti unitari ed assicurando l'equità attraverso una ripartizione dei diritti e degli oneri, indipendente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. A fini di cui sopra sono evidenziate le aree da cedere gratuitamente al comune per la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture, nonché, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 5, le aree dove concentrare l'utilizzazione dei diritti edificatori, individuando gli edifici esistenti, compresi quelli da demolire ed eventualmente compensare ai sensi dell'articolo 30.

4. I comuni contermini possono stipulare accordi per attuare la perequazione in ambiti intercomunali.

## **ARTICOLO 30**

(Compensazioni)

1. Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal comune ai sensi dell'articolo 4, comma 5 per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori ambientali.

2. Le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie

tecnico-estimative e sono deliberate dal comune.

## **ARTICOLO 31**

(Piano attuativo con modifiche al PRG)

1. Il Piano attuativo può apportare al PRG, parte operativa, le seguenti modifiche senza ricorrere alle procedure di varianti al PRG:

a) limitate modifiche delle perimetrazioni e della viabilità all'interno dell'area

interessata dal piano;

b) variazioni, non superiori al dieci per cento, in più o in meno, fra le singole

quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni previste, relativamente a volumetrie, superfici, destinazioni d'uso e dotazioni territoriali e funzionali minime, purché non incidano sul dimensionamento complessivo dell'area interessata dal piano attuativo;

c) incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico.

2. Le modifiche di cui al comma 1 non possono comportare l'apposizione di nuovi vincoli preordinati all'esproprio.



## CAPO II

### NORME PER IL TERRITORIO AGRICOLO

#### ARTICOLO 32

(Finalità e definizioni)

1. Gli strumenti urbanistici generali disciplinano l'uso dello spazio rurale in coerenza con i principi, i criteri e le azioni previste dalla programmazione regionale, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema socio economico, per la difesa dell'ambiente, per l'integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.

2. Ai fini dell'applicazione del presente capo, si assumono le seguenti definizioni:

a) *impresa agricola*: è quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999, con una adeguata capacità di reddito;

b) *nuovi edifici*: sono quelli di nuova costruzione destinati a residenza, ad attività produttive agricole e attività connesse;

c) *edifici esistenti*, ai fini dell'articolo 35, commi 1, 5, 7 e 8: sono quelli

presenti e legittimati nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, purché siano stati ultimati i lavori relativi alle strutture

alla data del 13 novembre 1997;

d) indice di utilizzazione territoriale: è il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta e la superficie di terreno interessato;

e) superficie utile coperta: è la sommatoria delle superfici coperte ad ogni piano del fabbricato, misurate all'esterno dei muri perimetrali, fatto salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia di miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico di cui agli articoli 37 e 38 della l.r. 1/2004; nel caso in cui l'altezza utile interna dei piani o parti di essi

di nuovi edifici ecceda i metri lineari tre e cinquanta, la superficie utile coperta è conteggiata dividendo il relativo volume per tre e cinquanta. La superficie utile coperta dei piani completamente interrati e seminterrati è ottenuta moltiplicando la superficie utile coperta complessiva del piano per il rapporto tra la superficie delle pareti fuori terra o scoperte del piano medesimo e la superficie complessiva delle pareti del piano stesso. La superficie delle pareti fuori terra è misurata rispetto al piano naturale di campagna ante operam. Ai fini del computo di cui sopra il piano completamente interrato deve comunque far parte di edifici costituiti da uno o più piani fuori terra e la sua superficie planimetrica non deve eccedere quella del piano sovrastante. La superficie del piano completamente interrato che ecceda quella del piano sovrastante, deve essere computata per intero e, nel caso di realizzazione del solo piano completamente interrato, si computa la sua intera superficie utile coperta;

f) singolo edificio: si intende l'immobile nel suo complesso costituito anche da più unità immobiliari, nonché ciascuna unità immobiliare individuabile come organismo edilizio strutturalmente autonomo da cielo a terra per tipologia costruttiva, nonché per consistenza catastale e proprietà, ancorché

posta in contiguità con altre;

g) piano aziendale: è l'insieme delle azioni tese al miglioramento produttivo e ambientale delle attività dell'impresa agricola, secondo criteri di sostenibilità ambientale del processo produttivo. Il Piano prevede in via prioritaria l'utilizzo e il recupero degli edifici esistenti, nonché la realizzazione di nuovi edifici, in coerenza con le esigenze dell'impresa, contenente gli interventi tesi a valorizzare il paesaggio rurale interessato. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio;

h) piano aziendale convenzionato, di cui all'articolo 34, comma 4: ferma restando la definizione contenuta alla lettera g), esso ha valore di piano attuativo di iniziativa privata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, e la sua realizzazione, relativamente agli interventi previsti, è garantita da apposita convenzione;

i) progetto d'area per la valorizzazione del paesaggio: è un piano attuativo per la valorizzazione del paesaggio e lo sviluppo dello spazio rurale.

## **ARTICOLO 33**

(Disposizioni di carattere generale e competenze dei comuni)

1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di

edifici esistenti nel territorio agricolo sono realizzati nel rispetto delle tradizionali caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate dal comune, anche in base a studi e ricerche promossi dalla Regione sul patrimonio architettonico e di interesse toponomastico rurale.

2. In tutte le zone agricole, ivi comprese quelle di particolare interesse agricolo, previste negli strumenti urbanistici generali dei comuni, è compatibile la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative di modeste dimensioni strettamente connesse alle abitazioni o alle attività di tipo ricettivo e agriturismo. In tali zone è altresì consentita la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali, di rilevante interesse pubblico, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e all'articolo 20, comma 3 della l.r. 27/2000.

3. I comuni, in ragione di particolari aspetti ambientali da tutelare ed al fine di ridurre l'impatto nel territorio agricolo, disciplinano:

a) le caratteristiche degli interventi di cui ai commi 1 e 2;

b) le eventuali prescrizioni in ordine alla realizzazione degli interventi di cui

al comma 2.

4. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono stabilire indici di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici, inferiori agli indici massimi stabiliti all'articolo 34, anche tenendo conto del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), ove previste dallo strumento urbanistico generale, e della normativa paesistica, per particolari interessi ambientali da tutelare, nonché tenendo conto delle disposizioni legislative in materia di distretti rurali e agroalimentari di qualità.

5. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 18, commi 3

e 8 e all'articolo 67, comma 3, gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni

immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati

all'articolo 29 della l.r. 27/2000.

6. I comuni, in attuazione dei programmi in materia di valorizzazione del paesaggio, possono approvare progetti d'area di cui all'articolo 32, comma 2, lettera i).

## **ARTICOLO 34**

(Realizzazione di nuovi edifici)

1. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli, l'indice di utilizzazione territoriale massimo consentito per la realizzazione di

nuovi edifici destinati a residenza è di due metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.

2. Nel territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali a usi agricoli è

consentita la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa, con un indice di utilizzazione territoriale

massimo di quaranta metri quadri di superficie utile coperta per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Le serre qualora non comportino trasformazione permanente del suolo non costituiscono superficie utile coperta. La realizzazione di tali edifici è subordinata alla presentazione al comune di un piano aziendale.

3. La realizzazione di nuovi edifici, di cui al comma 2, è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate di cui all'articolo 15, commi 1, 2 e 8 della l.r. 27/2000.

4. L'impresa agricola può realizzare nuovi edifici ai sensi del comma 2 in deroga all'indice di utilizzazione, nonché alla superficie di cui al comma 3 che comunque non devono risultare, rispettivamente, superiore a cento metri quadri di superficie utile coperta per ettaro e inferiore a tre ettari, nei casi previsti al comma 5, previa approvazione di un piano aziendale convenzionato. Il piano è approvato dal comune, secondo le procedure previste dall'articolo 24, previo parere favorevole della Regione in merito alla congruità dell'intervento previsto in rapporto alla potenzialità produttiva dell'impresa agricola. L'approvazione non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2.

5. Gli interventi in deroga di cui al comma 4 sono consentiti esclusivamente per produzioni tipiche di qualità, ad alta redditività, anche a seguito di piani regionali di riconversione produttiva, nonché coerenti con la programmazione regionale di settore, da definire con le norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1 lettera h) che individuano le specialità produttive, le tipologie degli impianti, nonché le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nell'ambiente rurale.

6. L'altezza massima per i nuovi edifici residenziali, di cui al comma 1 è

fissata in metri lineari sei e cinquanta dal piano di campagna.

7. Gli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono subordinati alla costituzione,

prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della superficie utile coperta prevista dall'intervento. Il vincolo relativo

agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la superficie utile

coperta sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.

8. Sui nuovi edifici per attività diverse dalla residenza, di cui ai commi 2 e 4 e

nei casi di utilizzazione di singoli annessi agricoli per attività agrituristiche, è

costituito un vincolo di destinazione d'uso ventennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge.

9. L'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per la realizzazione di nuovi edifici al servizio dell'impresa agricola è effettuata tenendo anche conto di terreni non contigui. Tale applicazione è ammessa anche per terreni ricadenti in comuni confinanti e, in caso di edifici diversi dalla residenza, previa comunicazione ai comuni interessati. Per la localizzazione di nuovi edifici, con le modalità di cui sopra, è resa in sede progettuale ampia e motivata dimostrazione, al fine di ridurre sia l'impatto ambientale che l'eccessivo sviluppo delle reti infrastrutturali e di servizio.

10. Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui

terreni interessati al momento della presentazione della domanda al

comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.

## **ARTICOLO 35**

(Interventi relativi agli edifici esistenti)

1. Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di cento metri quadri di superficie utile coperta, purché la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a quattrocentocinquanta metri quadri. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può eccedere il limite di metri lineari sei e cinquanta, sino al raggiungimento dell'altezza massima dell'edificio esistente.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è comprensivo di quelli già realizzati in applicazione della normativa previgente.

3. Gli interventi di ampliamento di edifici residenziali cui al comma 1, nonché



gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica previsti dal presente articolo, sono subordinati alla individuazione da parte del comune degli edifici sparsi nel territorio, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

4. Per gli edifici di cui all'articolo 33, comma 5 sono consentiti gli interventi di

manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento

conservativo, nonché interventi di ristrutturazione interna, purché non

pregiudichino le caratteristiche tipologiche e storico architettoniche del

medesimo. Eventuali ampliamenti di tali edifici destinati a residenza sono

consentiti nei limiti fissati dai comuni in sede di individuazione, in rapporto

alle caratteristiche tipologiche e storico - architettoniche di ciascun edificio e,

comunque con le limitazioni di cui al comma 1. Detti ampliamenti, qualora a

seguito della loro realizzazione compromettano le caratteristiche

tipologiche, storiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono

costituire un organismo edilizio autonomo, purché per l'edificio esistente sia

già completato il recupero e la riqualificazione e gli ampliamenti siano

realizzati a distanza non inferiore a dieci metri lineari e non superiore a

trenta metri lineari dall'edificio esistente in ragione della tutela delle visuali

godibili in direzione dell'edificio medesimo.

5. Per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, sono consentiti gli

interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di

restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed

urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la

riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione

urbanistica, con riferimento ai quali è prevista la demolizione e ricostruzione

degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del

fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di

tipo abitativo, produttivo o ricettivo, entro cinquanta metri dall'insediamento

edilizio più vicino e comunque nel rispetto della disciplina del sistema e delle unità di paesaggio di cui all'articolo 3, comma 2 ove prevista dal PRG.

L'eventuale delocalizzazione di edifici destinati ad attività zootecniche, ai fini

delle riqualificazione urbanistica degli ambiti interessati, è comunque effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e di quanto previsto all'articolo 27, comma 6 della l.r. 27/2000 o comunque in allontanamento.

6. La ricostruzione in sito diverso di edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, da parte dell'impresa agricola, è consentita nell'ambito dell'azienda previa presentazione al comune di piano aziendale.

7. Gli interventi negli edifici destinati a residenza di cui ai commi 1 e 4 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere, per residenze d'epoca, nonché per servizi connessi all'attività agricola.

8. Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a

residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti nelle aree dove sono già presenti insediamenti edilizi di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d'uso in applicazione della normativa previgente, ancorché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. E' fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo.

9. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai commi 5 e 8, nonché gli interventi di ampliamento di cui al comma 4, sono condizionati all'approvazione di un piano attuativo per il quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

68, comma 2.

10. Il comune, in sede di adozione del piano attuativo di cui al comma 9 valuta l'entità dei manufatti da ricomprendere nell'intervento, in ragione degli obiettivi di riqualificazione da raggiungere per il miglioramento delle condizioni del territorio e dei manufatti edilizi presenti, con particolare riferimento alle aree sottoposte a vincolo di cui al d.lgs. 42/2004 ed alla normativa paesistica. Il piano attuativo dovrà inoltre tutelare gli edifici eventualmente presenti che rivestono interesse storico - architettonico, gli elementi del paesaggio antico, nonché l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico, anche in riferimento alle disposizioni regionali in materia. Il comune, in caso di interventi di demolizione e successiva ricostruzione in sito diverso, è tenuto ad accertare che la demolizione dell'edificio preesistente avvenga preliminarmente agli interventi di ricostruzione.

11. Gli interventi concernenti il cambiamento di destinazione d'uso, di cui al comma 8, sono subordinati alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni, di cui all'articolo 34, comma 2 considerando la superficie utile coperta degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.

## TITOLO IV

### FUNZIONI AMMINISTRATIVE

#### ARTICOLO 36

(Funzioni conferite alle province)

1. Sono conferite alle province le funzioni concernenti:

a) l'adozione degli accordi di programma promossi dal comune o dalla provincia ai fini della variazione degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi

dell'articolo 34, comma 4, secondo periodo del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando la partecipazione della Regione alla sottoscrizione dell'accordo;

b) l'emissione del parere vincolante preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ed alle aree o immobili di cui all'articolo

4, comma 2 della l.r. 1/2004;

c) le funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159 e

167 del d.lgs 42/2004 attinenti le opere della provincia e gli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta Kv, purché integralmente ricadenti nel territorio provinciale e con esclusione degli interventi riguardanti la rete

nazionale di trasporto dell'energia elettrica.

2. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 167 del d.lgs. 42/2004, la provincia può avvalersi delle disposizioni di cui al decreto del Ministero per i Beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 e di organi tecnici statali, regionali e provinciali. I proventi delle sanzioni, limitatamente alle funzioni conferite ai sensi del comma 1, sono incamerati dalla provincia competente e sono inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. La provincia, per la emissione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al comma 1, lett. b) e c) e comma 2, verifica la compatibilità degli interventi proposti ed accerta:

a) la congruità dell'intervento con i valori riconosciuti dal vincolo;

b) la conformità dell'intervento con le prescrizioni contenute nella pianificazione paesistica.

4. La provincia invia semestralmente alla Regione una relazione informativa sull'esercizio delle funzioni e sui provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

## **ARTICOLO 37**

(Funzioni conferite ai comuni)

1. Sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167 e 168 del d.lgs. 42/2004.

2. Le funzioni di cui al comma 1 attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, ivi comprese quelle relative agli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione. Sono escluse le opere di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonché sono escluse le opere della Regione e della provincia e quelle relative a infrastrutture viarie regionali, sia stradali che ferroviarie.

3. Sono conferite ai comuni le funzioni per l'emissione del parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché in materia idraulica ed idrogeologica, in merito alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. I relativi pareri sono espressi con le modalità previste dalla presente legge e dall'articolo 4, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2004.

## **ARTICOLO 38**

(Richiesta di atti)

1. La Regione può richiedere agli enti interessati copia degli strumenti urbanistici, degli atti di pianificazione e degli atti relativi alle funzioni conferite ai sensi della presente legge, nonché ogni altra notizia sull'attività urbanistica ed edilizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

## **TITOLO V**

### **MODIFICHE DI LEGGI**

#### **CAPO I**

### **MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1995, n. 9**

#### **ARTICOLO 39**

(Modificazione dell'art. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 le parole "- le proposte di variante agli strumenti urbanistici;" sono soppresse.

## **ARTICOLO 40**

(Modificazione dell'art. 12)

1. Il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 12 della l.r. 9/1995 è sostituito dal seguente: "L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta."

## **CAPO II**

### **MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 28**

## **ARTICOLO 41**

(Modificazioni e integrazioni dell'art. 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo:

"La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla pubblicazione dell'avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema Informativo Territoriale di cui alla legge



regionale 21 ottobre 1997, n. 31.".

2. Al comma 12 dell'articolo 16 della l.r. 28/1995, dopo il punto sono aggiunti i seguenti periodi:

"La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della deliberazione nel BUR dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Il SITER rende possibile la consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e telematici.".

## **ARTICOLO 42**

(Modificazione dell'art. 17)

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 28/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Le varianti al PTCP concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all'articolo 16, commi 7 e seguenti o comunica di non doverla attivare.".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 28/1995 sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. Le varianti del PTCP diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate e approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.

4 ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo, l'adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonché nell'ipotesi di ratifica di accordi definitivi per l'approvazione del PRG implementano il PTCP."

### **CAPO III**

## **MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1997, N. 13**

### **ARTICOLO 43**

(Modificazione dell'articolo 6)

1. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/1997 le parole ", sentita la Commissione Consiliare competente," sono soppresse.

## **ARTICOLO 44**

(Sostituzione dell'articolo 7)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 7 della l.r. n. 13/1997 sono sostituiti dai

seguenti:

"Art. 7.

(Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali)

1. Il comune, qualora per l'attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle relative disposizioni regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di strumenti urbanistici generali comunali.".

## **CAPO IV**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 1999, N. 3**

## **ARTICOLO 45**

(Integrazione dell'articolo 110)

1. Al comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale n. 3/1999, alla lettera r) dopo la parola "1999" sono aggiunte le seguenti parole: "con una adeguata capacità di reddito".

## **CAPO V**

### **MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27**

## **ARTICOLO 46**

(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 27/2000)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 9 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 9.

(Rete Ecologica Regionale)

1. La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da:

a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente

connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma

reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all'articolo 10.".

## **ARTICOLO 47**

(Sostituzione dell'art. 10 della l.r. 27/2000)

1. La rubrica e il testo dell'articolo 10 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 10.

(Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)

1. Nelle zone di cui all'articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la

pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.

2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all'adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricoli e silvicolture o per l'esecuzione di opere pubbliche e private, con l'esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

5. Nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli

indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di

coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

6. La Regione nei frammenti di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)

incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di

loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità

regionali di connessione ecologica.".

## **ARTICOLO 48**

(Integrazioni dell'art. 28 della l.r. 27/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 27/2000, è aggiunto il seguente

periodo: "Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166.".

## **CAPO VI**

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 18 FEBBRAIO 2004, N. 1**

## **ARTICOLO 49**

(Integrazioni dell'articolo 4)

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto."

## **ARTICOLO 50**

(Istituzione dell'articolo 5 bis)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1/2004 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5bis

(Regolamento comunale per l'attività edilizia)

1. Il Comune disciplina con proprio regolamento l'attività edilizia ai sensi della presente legge e della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 anche sulla base delle norme regolamentari e degli atti di indirizzo emanati dalla Regione.



2. Il regolamento comunale di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione che provvede alla sua pubblicazione nel BUR e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione. Il regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR."

## **ARTICOLO 51**

(Integrazione dell'articolo 8)

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole "presente titolo" sono aggiunte le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto all'articolo 7,".

2. All'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola "urbanistiche" è soppressa la virgola.

3. All'articolo 8, comma 1 della l.r. 1/2004 al termine della lettera e) il punto è

sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

"e) bis. le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aree per parcheggi e verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4."

## **ARTICOLO 52**

(Integrazione dell'art. 12)

1. All'articolo 12, comma 1, lett. d) della l.r. 1/2004, il punto al termine del comma è sostituito dal punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

"d)bis. detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia di cui all'art. 5bis."

## **ARTICOLO 53**

(Modificazioni dell'articolo 20)

1. All'articolo 20, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004 le parole "non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia," sono soppresse e dopo la parola "costruire" sono aggiunte le seguenti parole: "e non

riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13."

## **ARTICOLO 54**

(Integrazione dell'articolo 21)

1. All'articolo 21, comma 1 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:

"Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni."

2. All'articolo 21, comma 8 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente periodo:

"Contestualmente è presentata la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento; in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00."

## **ARTICOLO 55**

(Modificazione dell'art. 24)

1. All'art. 24 al comma 9 della legge regionale 1/2004 le parole: ", attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), " sono soppresse e dopo le parole "applicazione, e" sono aggiunte le seguenti parole: ", attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER),".

## **ARTICOLO 56**

(Modificazioni dell'art. 25)

1. All'art. 25 al comma 6 della legge regionale 1/2004 le parole: ", attraverso il SITER," sono soppresse e dopo le parole "applicazione, e" sono aggiunte le seguenti parole: ", attraverso il SITER,".

## **ARTICOLO 57**

(Integrazione dell'articolo 32)

1. All'articolo 32 della l.r. 1/2004 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purchè, sulla base della valutazione del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.".

## **ARTICOLO 58**

(Modificazioni dell'art. 45)

1. All'art. 45 al comma 2 della legge regionale 1/2004 le parole ", attraverso il SITER" sono soppresse e dopo le parole "applicazione e" sono aggiunte le seguenti parole: ", attraverso il SITER,".

## **CAPO VII**

### **MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2004, N. 21**

#### **ARTICOLO 59**

(Modificazione dell'articolo 3)

1. All'articolo 3, comma 8 della l.r. 21/2004 le parole "comma 3" sono sostituite dalle parole "commi 3 e 4".

#### **ARTICOLO 60**

(Modificazioni dell'art. 15)

1. All'art. 15, comma 4, secondo periodo della legge regionale 21/2004 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle parole: "ai commi 1 e 2".

## **ARTICOLO 61**

(Integrazioni all'articolo 17)

1. All'articolo 17, comma 2 della legge regionale 21/2004 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ipotesi di intervento per il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.".

## **TITOLO VI**

### **NORME REGOLAMENTARI E DI INDIRIZZO**

## **ARTICOLO 62**

(Norme regolamentari e atti di indirizzo)

1. La Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, adotta norme regolamentari attuative della presente legge, con riferimento:

a) alla disciplina del piano comunale dei servizi alla popolazione, contenente l'individuazione dei comuni che devono provvedere all'approvazione del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5;

b) alle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti, di cui all'articolo 6;

c) alle situazioni insediative di cui all'articolo 6, per le quali sono definiti parametri qualitativi anche in riferimento alle destinazioni d'uso ammesse;

d) alla disciplina delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo regionale, di cui all'articolo 65, commi 1 e 2;

e) alla definizione delle ipotesi in cui è obbligatoria la formazione del piano attuativo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

f) agli elaborati del PRG;

g) agli elaborati del piano attuativo, ivi compreso lo schema di convenzione, di cui all'art. 26, commi 3 e 7, per regolare i rapporti connessi alla sua attuazione;

h) alle produzioni di cui all'articolo 34, comma 5.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge adotta atti di indirizzo volti:

a) alla definizione, ai fini della formazione del quadro conoscitivo, delle modalità e degli elementi integrativi di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 nonché alla definizione dei contenuti del documento di bilancio urbanistico ambientale e del documento di valutazione, di cui all'articolo 8;

b) a definire criteri e linee di indirizzo finalizzate alla sostenibilità ambientale

degli interventi nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale;



c) alla definizione del contenuto della convenzione di cui all'art. 28, comma 7;

d) alla definizione dei contenuti, delle condizioni e delle limitazioni, del piano aziendale e del piano aziendale convenzionato di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 34;

e) all'individuazione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono superficie utile coperta di cui all'articolo 34 comma 2.

3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, al PRG approvato ai sensi del l.r. 31/1997 e alle relative varianti.

4. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2, sono emanate entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla loro emanazione operano le corrispondenti normative vigenti.

## **TITOLO VII**

### **RAPPORTO SULLA PIANIFICAZIONE E POTERI SOSTITUTIVI**

#### **ARTICOLO 63**

(Informazioni)

1. Le deliberazioni di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali, dei piani attuativi, dei programmi urbanistici, del PCS e loro varianti, con allegata la documentazione relativa, redatta in formato numerico georeferenziato, sono inviate alla Giunta regionale ai fini della conoscenza e dell'aggiornamento dei dati relativi alla trasformazione del territorio, della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute in attuazione degli indirizzi generali di programmazione, nonché dello svolgimento di elaborazioni statistiche di dati per la programmazione territoriale.

2. Copia degli atti amministrativi e tecnici che compongono gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi e loro varianti è trasmessa alla provincia competente dopo l'approvazione definitiva da parte del consiglio comunale.

3. La Giunta regionale si avvale del S.I.TER ai fini dell'aggiornamento e della elaborazione di dati territoriali di cui al comma 1.

## **ARTICOLO 64**

(Rapporto sulla pianificazione territoriale)

1. La Regione con il documento annuale di programmazione (DAP), ai fini

della valutazione delle scelte di governo del territorio compiute dalla pianificazione comunale, di cui all'articolo 63, comma 1, può individuare gli obiettivi di maggior rilievo ai fini della predisposizione di un rapporto annuale sulla pianificazione comunale.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1, redige periodicamente il rapporto sulle trasformazioni territoriali previste dalla pianificazione comunale.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio delle autonomie locali il rapporto sulla pianificazione territoriale, di cui ai commi 1 e 2, per le valutazioni conseguenti e lo trasmette successivamente al Consiglio regionale.

4. La Regione, qualora dal rapporto risulti che la pianificazione comunale contenga previsioni in contrasto con le prescrizioni degli strumenti di programmazione regionale, di pianificazione paesistica e dei piani di settore, invita il comune ad adottare, entro un termine congruo e comunque entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti per la modifica e l'aggiornamento delle previsioni medesime. In caso di contrasto con le disposizioni del PTCP la Regione invita la provincia a provvedere con le modalità di cui all'articolo 65, commi 3 e 4. In mancanza di tali adempimenti la Giunta regionale provvede in applicazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d).

## **ARTICOLO 65**

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato rispetto dei termini inerenti i procedimenti di approvazione di strumenti urbanistici generali, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro trenta giorni, decorsi inutilmente i quali, al compimento dei singoli atti provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico degli enti inadempienti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai piani attuativi in variante allo strumento urbanistico generale.

2. In caso di inerzia di province e comuni nell'esercizio di funzioni amministrative loro conferite dall'art. 22, comma 4 della l.r. 1/2004, nonché dagli articoli 24, comma 11, 36 e 37 della presente legge, la Giunta regionale, a seguito di apposita istanza e previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, invita gli enti inadempienti a provvedere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, alla adozione dei singoli atti amministrativi provvede un commissario nominato dalla Giunta regionale, con oneri a carico dell'ente inadempiente.

3. L'inutile decorso dei termini per l'approvazione del piano attuativo di cui all'articolo 24, commi 13, 14 e 15 costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo alla provincia competente. A tal fine è data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al Presidente della provincia il quale, previa comunicazione al Consiglio delle Autonomie locali, invita il comune ad adempiere nei successivi sessanta giorni. La provincia, in caso di ulteriore inerzia del comune, provvede, alla nomina di un commissario ad acta entro i venti giorni successivi. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune

inadempiente.

4. Il procedimento di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui i comuni omettano di recepire o deliberino in difformità dalle prescrizioni dettate dalla provincia in applicazione dell'articolo 15, commi 11 e 12, dell'articolo 67, comma 3 della presente legge e dell'articolo 30, comma 10 della l.r. 31/1997.

## **TITOLO VIII**

### **NORME SPECIALI PER LE AREE TERREMOTATE**

#### **CAPO I**

### **RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE TERREMOTATE**

#### **ARTICOLO 66**

(Recupero urbanistico-edilizio)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza ministeriale n. 2694/1997, censiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero

totale. I risultati del censimento sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune e contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.

2. I conduttori dei beni immobili di cui al comma 1, destinati alla ripresa delle

attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, sono tenuti a presentare

entro trenta giorni dalla pubblicazione del censimento, la richiesta ai fini dell'acquisto dell'edificio. Per le strutture di cui alla l.r. 12 agosto 1998, n. 30,

articolo 9, comma 2 è allegato alla richiesta il versamento di un terzo dell'importo previsto; per le altre strutture il valore di cessione è stabilito sulla base della stima del valore dell'immobile, elaborata secondo criteri determinati dalla Giunta regionale, ridotta del trenta per cento. Al momento dell'acquisto, ai fini del calcolo del residuo importo da versare si applica la riduzione stabilita dalla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, articolo 56, comma 4.

3. I comuni, entro novanta giorni dal censimento di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 e nei limiti delle richieste presentate ai sensi del comma 2, possono adottare apposita variante allo strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero e alla riqualificazione delle aree degli edifici interessati, prevedendone il raccordo con gli insediamenti esistenti. La variante è adottata ed approvata con le procedure di cui agli articoli 18, comma 3 o 67, comma 3.

4. Le varianti, mediante la definizione di zone di recupero urbanistico, prevedono:

a) di realizzare un'adeguata urbanizzazione, quantificando le dotazioni territoriali e funzionali necessarie, ai sensi delle vigenti normative, attraverso

apposita convenzione tra il comune e l'interessato o atto d'obbligo, per definire modalità, criteri, tempi ed oneri per l'attuazione degli interventi;

b) di rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, ambientale, geologico, idrogeologico, sismico ed igienico - sanitario, acquisendo il parere favorevole degli organi preposti alla loro tutela;

c) di realizzare un razionale inserimento territoriale ed ambientale prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari.

5. Gli edifici non raccordabili con gli insediamenti esistenti come previsto al comma 3, possono essere individuati in sede di variante, come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione del vincolo di destinazione d'uso ai sensi all'articolo 34, comma 8 e di asservimento del terreno ai sensi dell'articolo 35, comma 11.

6. Le previsioni urbanistiche oggetto delle varianti di cui sopra debbono confermare le volumetrie ed altezze degli edifici interessati con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dall'approvazione della variante.

7. L'atto di trasferimento degli immobili di cui al comma 2 è stipulato entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante e previo versamento dell'importo restante.

8. Il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione nel BUR della deliberazione consiliare di approvazione della variante. Il titolo abilitativo è rilasciato con le modalità ed oneri previsti agli articoli 18 e 23, comma 6 della l.r. 21/2004 con il solo obbligo di accertamento della conformità alle previsioni della variante approvata ai

sensi del presente articolo.

9. Per gli edifici oggetto del censimento di cui al comma 1, che per ragioni di contrasto con gli interessi di cui al comma 4, lettera b) e/o con un razionale inserimento territoriale ed ambientale di cui alla lettera c) dello stesso comma 4, non risulti possibile l'inclusione nelle varianti di cui al presente articolo, o nel caso in cui il comune non abbia approvato tali varianti, si applicano, decorso il termine di cui al comma 11, le disposizioni di cui al Titolo I della stessa l.r. 21/2004.

10. In caso di non inclusione degli edifici nelle varianti di cui al presente articolo, la somma versata a titolo di anticipazione di cui al comma 2 è restituita previa richiesta dell'interessato.

11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all'articolo 48, comma 1 della legge regionale 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di sgombero.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E FINANZIARIE**

#### **CAPO I**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**



## **ARTICOLO 67**

(Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali)

1. I PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti, già adottati alla data

di entrata in vigore della presente legge sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla l.r. 31/1997.

2. I comuni che hanno avviato le procedure di conferenza partecipativa di cui all'articolo 6 della l.r. 31/1997 possono adottare ed approvare il PRG ai sensi e con le modalità procedurali previste dalla stessa legge regionale.

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla l.r. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3 e seguenti della l.r. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'articolo 19

della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d) della l.r. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla l.r. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità

edificatoria.

4. Ai PRG, parte strutturale, approvati ai sensi della l.r. 31/1997, contenenti previsioni corrispondenti ai contenuti del PRG, parte operativa, di cui alla presente legge, possono essere apportate varianti con le modalità previste per l'approvazione della parte operativa medesima. Tali varianti sono

adottate ed approvate con le procedure di cui all'articolo 18 comma 3.

5. I comuni che hanno approvato il PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 31/1997 o che procedano ai sensi dei commi 1 e 2, possono individuare, per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), aree agricole o già destinate a nuovi insediamenti, da utilizzare per quanto previsto agli articoli 28, 29 e 30. Tali aree devono rientrare nei limiti di espansione dell'edificato di cui all'articolo 27, comma 4 della l.r. 27/2000 e lo strumento urbanistico per la loro individuazione è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 18, comma 3.

## **ARTICOLO 68**

(Norme transitorie inerenti il piano attuativo)

1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 30 della l.r. 31/1997 e dall'articolo 67, comma 3.

2. Ai piani attuativi, sino alla data di adozione dei PRG, parte strutturale, ai sensi della l.r. 31/1997 o della presente legge, si applicano le norme procedurali di approvazione previste dall'articolo 9, comma 5 della l.r.

26/1989.

3. I piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati ai sensi e con le modalità procedurali previste dalle normative vigenti alla data della loro adozione.

## **ARTICOLO 69**

(Norme transitorie generali e finali)

1. Le normative che fanno rinvio alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e alle norme della l.r. 31/1997, abrogate dall'articolo 73, devono intendersi riferite alle disposizioni della presente legge.

2. Fino alla adozione da parte della Giunta regionale delle norme regolamentari, degli indirizzi e delle direttive attuative previsti dalla presente legge, si applicano le norme della stessa oppure le corrispondenti norme nazionali e quelle regionali previgenti, abrogate ai sensi dell'articolo 73, in quanto compatibili.

3. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), si applica il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, in quanto compatibile.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla l. 10/1977, in materia di piani pluriennali di attuazione.

5. La disciplina concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui all'art. 62, comma 1, lettere b) e c), sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in materia, rispettivamente, di standard e di zone territoriali omogenee.

6. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettera b), costituiscono dotazioni territoriali e funzionali minime, per gli strumenti urbanistici comunali e relativi interventi edilizi, gli standard urbanistici di cui all'articolo 26 della l.r. 31/1997 e agli articoli 59, 60 e 61 della l.r. 27/2000.

7. Dalla data di approvazione delle norme regolamentari di cui all'art. 62, comma 1, lettere a), b) e c), tutte le normative che fanno rinvio o riferimento alle zone omogenee del d.m. 1444/1968 devono intendersi riferite alle corrispondenti situazioni insediative di cui alle stesse norme regolamentari.

8. La Regione, provvede a raccogliere in un unico testo l'intera legislazione regionale in materia urbanistica.

9. Le disposizioni di cui al titolo terzo, capo secondo, concernenti le norme per il territorio agricolo, prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purchè queste non prevedano indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi.

10. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.

11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia urbanistica, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quanto previsto al comma 2.

12. I comuni adeguano le proprie normative e conformano i propri atti in base ai requisiti e contenuti definiti come cogenti negli atti di cui all'art. 62, commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data della loro pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici cogenti trovano diretta applicazione al fine di garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.

## **ARTICOLO 70**

(Adeguamenti del PRG)

1. Salvo quanto disposto all'articolo 67, comma 2, i comuni che non hanno adottato il PRG ai sensi della l.r. 31/1997 adottano il PRG, in conformità alle norme della presente legge, entro il 31 dicembre 2008.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 28, 29, 30 e 31 si applicano anche ai piani regolatori generali approvati in base alla l.r. 31/1997.

## CAPO II

### INCENTIVI AI COMUNI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### ARTICOLO 71

(Incentivazione di forme associative fra i comuni)

1. La Giunta regionale:

a) promuove, mediante ausili professionali, tecnico-conoscitivi e finanziari, iniziative volte a realizzare intese tra comuni per elaborare studi, progetti e programmi di ambito sovracomunale;

b) promuove e sostiene, con le stesse modalità di cui alla lettera a), anche in attuazione della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 la formazione di uffici e servizi intercomunali per assolvere le funzioni in materia urbanistica;

c) concede contributi ai comuni per favorire la formazione dei PRG in forma associata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 tenendo conto della dimensione demografica dei comuni, con priorità per quelli di minore popolazione.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione di contributi ai comuni per costituire il sistema informativo in raccordo con il S.I.TER..

3. Le pubblicazioni sul BUR di cui agli articoli 13, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 7, 24, comma 17, nonché all'articolo 16, commi 2 e 12 della l.r. 28/1995 e all'articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 1/2004, sono gratuite.

## **ARTICOLO 72**

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri previsti all'articolo 19, comma 1 e all'articolo 33, comma 1 è autorizzata per l'anno 2005 la spesa di 23.291,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5825 n. i.).
  
2. Agli oneri previsti all'articolo 71 commi 1 e 2 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi in materia di urbanistica e di edilizia" (cap. 5826 n. i.).
  
3. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si provvede quanto a 3.291,00 euro con utilizzo delle disponibilità allocate nella unità previsionale di base 05.1.015 denominata "Interventi in materia di urbanistica" di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (cap. 5815) e quanto a 20.000,00 euro con riduzione delle disponibilità della unità previsionale di base 03.2.005 del bilancio regionale 2005, parte spesa, denominata "Contributi per interventi di edilizia abitativa e riqualificazione urbana" (cap. 7023).
  
4. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata

annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

## **TITOLO X**

### **ABROGAZIONI**

#### **ARTICOLO 73**

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 2 :

a) la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

b) la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

c) la legge regionale 30 giugno 1976, n. 26;

d) la legge regionale 28 marzo 1978, n. 14;

e) i commi 1 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25;

f) il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8,



come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;

g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, comma 1, 31, comma 2, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, comma 3 e 50 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

h) il comma 3 dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 20 e gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

i) l'articolo 42 della legge regionale n. 1/2004.

2. Il rinvio all'articolo 31, comma 2 della l.r. 31/1997, contenuto nell'articolo

51, comma 1, lettera e) della stessa legge, va riferito all'articolo 68, comma 2 della presente legge.

3. Sono abrogati gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, commi 1 e 2, e 9 bis della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, da ritenersi già implicitamente abrogati con le leggi regionali 8 giugno 1984, n. 29, 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.

### **Formula Finale:**

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, addì 22 febbraio 2005

LORENZETTI

### **Note:**

LAVORI PREPARATORI

*Disegno di legge:*

*- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Di Bartolo, deliberazione*

*n. 2024 del 22 dicembre 2004, atto consiliare n. 2354 (VIIa Legislatura).*

*- Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti IIa "Attività economiche*

*- assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture - formazione*

*professionale", con competenza in sede referente e Ia "Affari istituzionali -*

*programmazione - bilancio - finanze e patrimonio - organizzazione e personale - enti*

*locali", con competenza in sede consultiva, il 23 dicembre 2004.*

*- Effettuata sull'atto un'audizione che si è svolta il 24 gennaio 2005.*

*- Testo licenziato dalla IIa Commissione consiliare permanente il 31 gennaio 2005, con*

*parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Gobbini per la maggioranza e dal*

*Vicepresidente Melasecche Germini per la minoranza e con il parere del Consiglio delle*

*Autonomie Locali, espresso in data 15 dicembre 2004, nonchè con il parere favorevole,*

*espresso in data 26 gennaio 2005, per gli aspetti di competenza, dalla Ia Commissione*

*consiliare permanente (Atto n. 2354/BIS).*

*- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 10*

*febbraio 2005, deliberazione n. 473.*

*AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla*

*Direzione regionale Politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture (Ufficio Dirigenziale*

*Urbanistica - Sezione Attività e piani comunali in materia urbanistica), in collaborazione*

*con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Relazioni con*

*il Consiglio regionale - Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti*  
-

*B.U.R. e Sistema Archivistico - Sezione Promulgazione leggi, emanazione regolamenti e*

*decreti, relazioni con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della*

*legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle*

*disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore*

*e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

*NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)*

*Note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b):*

*- Il testo dell'art. 5-bis della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, recante "*

*la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni"*

*(pubblicata nel B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2, S.O. n. 3), come modificata ed integrata*

*dalla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 (in S.O. n. 4 al B.U.R. 7 gennaio 2004, n.*

*1), è il seguente:*

*«Art. 5-bis*

*Accertamento dei giacimenti di cava.*

*1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al*

*soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente*

articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei

proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle

modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18-bis.

2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune,

se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e

l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione:

a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1;

b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel

contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava

dismesse;

c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale

realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di

accertamenti finalizzati all'apertura di nuove cave;

e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente

interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività di cava.

4. Il Comune, effettuato l'esame di cui al comma 3, deposita le richieste di accertamento

presso gli uffici comunali per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà

di prenderne visione. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico

mediante affissione di un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

della Regione - BUR, un inserimento nel foglio degli annunci legali - FAL della provincia

nonché attraverso altre idonee forme di pubblicità. Entro il termine di venti giorni dalla

data di inserzione dell'avviso nel BUR chiunque ne abbia interesse ha facoltà di

presentare osservazioni. Le osservazioni sono depositate presso gli uffici comunali e

chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni successivi alla

scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, chiunque ne ha interesse

può presentare brevi repliche. Le norme del presente comma si applicano anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2.

5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il Comune, ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n.

833, contestualmente all'avviso di cui al comma 4, comunica l'avvenuto deposito alla

Azienda unità sanitaria locale (ASL), ai fini della verifica delle condizioni igienico-sanitarie

dell'accertamento proposto. La verifica è effettuata entro il termine di pubblicazione.

6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette alla

Provincia la relativa documentazione.

7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al

comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi

degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla

Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di

cui all'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e

5 dell'art. 5.

8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall'esercizio dell'attività

estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali

estratti.

9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad

esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell'ente medesimo.

10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel

rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all'art.

18-bis, valuta l'istanza di accertamento, in particolare in relazione:

a) alle risultanze dell'esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;

b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente

interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei comuni di

cui al comma 8;

c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro

prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di

adeguate opere infrastrutturali;

d) alle osservazioni e repliche pervenute ai sensi del comma 4;

e) alla verifica effettuata dall'ASL di cui al comma 5;

f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;

g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici

comunali vigenti, ivi compresa l'eventuale previsione e localizzazione di impianti per la

lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

12. La Provincia, nell'ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli

interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di

coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l'assetto idrogeologico,

di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli

strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all'art. 89 del D.P.R. 6

giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune,

della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l'istanza di cui al

comma 1 o l'accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

a) individuazione di superficie ed estensione dell'area del giacimento;

b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;

c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;

d) destinazione d'uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e

trasformazione dei materiali estratti;

e) previsione di destinazione finale dell'area di cava.

15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e

detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai

sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la

coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all'articolo 5 della L.R. n.

11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio

dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del D.Lgs. n. 490/1999.

16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune procedente.

17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti

variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l'adesione all'accordo manifestata

dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta



giorni a pena di decadenza. L'avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante

urbanistica.

18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al

comma 17 sono pubblicati nel BUR.

19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al

comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell'inserimento del giacimento di cava nel

PRAE.».

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante "Piano

urbanistico territoriale" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il

seguinte:

«Art. 29

Insedimenti di valore storico culturale.

1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:

a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;

b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8

agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.

2. Il P.U.T., al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce

valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate

nella carta n. 28.

3. Il P.U.T. riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al

percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La

Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e

delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei

tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla

loro qualificazione.

4. I comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444], individuate

negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per

garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici,

architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del PRG ai sensi della legge

regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone «A», così come

individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa

legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata

ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale n. 31/1997.

5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente

articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro

principale impianto tipologico strutturale.».

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137", è pubblicato nel S.O.

alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota all'art. 4, comma 2, lett. c):

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, recante "Norme per

la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per

l'attuazione dei relativi interventi" (pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 1997, n. 66), è il

seguinte:

«Art. 11

Requisiti e standard di qualità della rete viaria.

1. La rete viaria regionale, provinciale e comunale è realizzata in conformità alla

classificazione tecnico-funzionale di cui agli articoli 4 e 5 a quanto previsto dalle

direttive regionali di cui all'articolo 8 nonché nel rispetto dei seguenti requisiti e standard

di qualità:

a) devono essere previsti spazi riservati a itinerari ciclabili e pedonali, opportunamente

segnalati e, di norma, protetti, nonché privi di barriere architettoniche;

b) le protezioni stradali, le opere d'arte e i muri di contenimento devono essere realizzati

con tipologie costruttive e con materiali ambientalmente compatibili con i luoghi

attraversati, in particolare nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale,

comunque senza pregiudizio per la sicurezza;

c) il posizionamento della segnaletica e della cartellonistica pubblicitaria, nonché la

tipologia di quest'ultima, devono essere tali da non inficiare le immagini umbre;

d) nelle città obbligate a redigere i piani urbani di traffico, nei punti significativi della rete

urbana a maggior flusso e congestione veicolare, devono essere previsti appositi rilevatori dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;

e) nelle strade di tipo a), b) d) di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere realizzato un

adeguato sistema di monitoraggio della circolazione veicolare, correlato ad un efficiente

sistema di informazione e orientamento dell'utenza che, in tempo reale, segnali condizioni di rischio e di traffico anomale, possibilmente indichi itinerari alternativi e

preveda efficienti sistemi di pronto intervento per migliorare la circolazione stessa;

f) nei nodi di interscambio modale devono essere previsti idonei apprestamenti finalizzati

ad agevolare l'uso del mezzo pubblico da parte dei soggetti a mobilità limitata;

g) nei nodi di interscambio più significativi delle città obbligate a redigere i piani urbani

del traffico devono essere previsti sistemi telematici di informazione all'utenza, nonché

forniture di servizi;

h) nelle isole di canalizzazione del traffico deve essere prevista una vegetazione arbustiva

autoctona, nonché essenze floreali tipiche regionali e, compatibilmente con le esigenze

connesse alla sicurezza, previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, devono essere messe

a dimora lungo le strade essenze arboree di tipo autoctono.

2. La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di «insulae»

ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione,

ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne

abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

gli enti proprietari delle strade possono stipulare, in via sperimentale, convenzioni con i

soggetti confinanti per la pulizia delle fasce di rispetto delle strade e dei marciapiedi.

Nelle convenzioni, oltre al compenso, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi

di intervento, che garantiscano la massima sicurezza sia per il soggetto esecutore dei

lavori, che per la circolazione.».

Nota all'art. 12, comma 4:

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella G.U.

18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n.

537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 2003, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163

(in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11

luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in

S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U.

20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n.

183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge  
13

febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58) e decreto  
legislativo 30

giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174). Si riporta il  
testo dell'art.

11

«Art. 11.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo  
10,

l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei  
terzi, e in

ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati  
al fine di

determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi  
previsti

dalla legge, in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il  
responsabile

del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,  
separatamente o

contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali  
controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di  
nullità, per

atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove  
non

diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e  
contratti in

quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli  
previsti per

questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente

dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione

agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di

cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».

Note all'art. 13, commi 2 e 9:

- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante " Disciplina della pianificazione

urbanistica comunale e norme di modificazione delle LL. RR. 2 settembre 1974, n. 53, 18

aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28", è pubblicata nel S.O. n.

1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.

- Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

edilizia"( pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 ottobre 2001, n. 245):

«Articolo 89

Parere sugli strumenti urbanistici. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)

1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli

di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale

sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione

nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro

varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni

geomorfologiche del territorio.

2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal

ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.

3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve

intendersi reso in senso negativo.».

Nota all'art. 14, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione

del servizio sanitario nazionale" (pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1978, n. 360):

«Art. 20.

Attività di prevenzione.

Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e

di deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge

vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui

all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al

penultimo comma dell'articolo 27; i predetti compiti sono realizzati anche mediante

collaudi e verifiche di macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o



*utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in attuazione delle funzioni definite*

*dall'articolo 14;*

*b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a*

*livello di luogo di lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite gli*

*organi del decentramento comunale, ai fini anche di una corretta gestione degli*

*strumenti informativi di cui al successivo articolo 27, e le rappresentanze sindacali;*

*c) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al*

*risanamento di ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti*

*in materia, e l'esercizio delle attività delegate ai sensi del primo comma, lettere a), b), c),*

*d) ed e) dell'articolo 7;*

*d) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le*

*sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili*

*effetti sull'uomo e sull'ambiente;*

*e) la profilassi degli eventi morbosi, attraverso l'adozione delle misure idonee a*

*prevenirne l'insorgenza;*

*f) la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della*

*compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività*

*produttive in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-*

*sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.*

*Nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite per l'attività di prevenzione le unità*

*sanitarie locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma la tutela del*

*segreto industriale, si avvalgono degli operatori sia dei propri servizi di igiene sia dei*

*presìdi specialistici multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori che,*

*nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali, erogano le prestazioni di*

*diagnosi, cura e riabilitazione.*

*Gli interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca,*

*l'elaborazione e l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e*

*l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da*

*specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate*

*congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le*

*modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.».*

*Nota all'art. 17, comma 2:*

*- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.*

*380, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e 9.*

*Note all'art. 18, commi 3, 6 e 8:*

*- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante " Misure di razionalizzazione della finanza*

*pubblica", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1996, n. 303.*

*- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico*

*delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica*

utilità. (Testo A)", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189 e rettificato con

Comunicato 14 settembre 2001 (in G.U. 14 settembre 2001, n. 214).

Per completezza di informazione si precisa che il termine di entrata in vigore del

suddetto testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002, dall'art. 5 del D.L. 23

novembre 2001, n. 411, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31

dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9 gennaio 2002, n. 7) e poi al 31 dicembre 2002 dall'art.

5, comma 3, della L. 1° agosto 2002, n. 166. Successivamente lo stesso termine è stato

ulteriormente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122,

convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185 (in

G.U. 21 giugno 2002, n. 144) L'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito

in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 29

agosto 2003, n. 200) e modificato dal comma 12 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2004, n.

186 e dal comma 25 dell'art. 1 della L. 23 agosto 2004, n. 239, ha disposto che le norme

del testo unico si applichino alle reti energetiche a decorrere dal 31 dicembre 2004.

- La legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, recante "Norme in materia di riqualificazione

urbana", è pubblicata nel B.U. R. 16 aprile 1997, n. 19.

- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e 9.

- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e

9.

Note all'art. 21, comma 1:

- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si vedano le note

all'art. 18, commi 3, 6 e 8.

- La legge 18 aprile 1962, n. 167, recante "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree

fabbricabili per l'edilizia economica e popolare", è pubblicata nella G.U. 30 aprile 1962,

n. 111.

- La legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante "Programmi e coordinamento dell'edilizia

residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed

integrazioni alla L. 17 agosto 1942, n. 1150; L. 18 aprile 1962, n. 167; L. 29 settembre

1964, n. 847", è pubblicata nella G.U. 30 ottobre 1971, n. 276. Si riporta il testo dell'art.

27:

«Art. 27.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati

possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a

insediamenti produttivi.

Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a

insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione

vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme

agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti

giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta.

Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del

decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi

della legge 17 agosto 1942, n. 1150), e successive modificazioni.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del

consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in

quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai

comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di

espropriazione per pubblica utilità.

Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di

carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in

proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze

concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a

partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e

servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in

tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a

novantanove anni.

Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra

il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una

convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico

del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza.».

Nota all'art. 22, comma 4:

- La legge 1 agosto 2002 n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e

trasporti", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 agosto 2002, n. 181. Si riporta il testo dell'art.

27, comma 5:

«Art. 27.

Programmi di riabilitazione urbana.

Omissis.

5. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli

immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a

costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il

sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano

aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano

attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine

assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a

promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle

costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del

consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al

valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in

convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel comune.».

Nota all'art. 23, commi 1, lett. a), 3 e 4:

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (si veda la nota

all'art. 4, comma 2, lett. c)), è il seguente:

«Art. 12

Requisiti e standard di qualità per la pedonalità.

1. La pedonalità è realizzata in conformità alla classificazione tecnico-funzionale di cui

agli articoli 4 e 5, a quanto previsto dalle direttive regionali di cui all'articolo 8 e nel

rispetto dei requisiti di continuità, sicurezza e accessibilità e delle norme concernenti

l'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. La strumentazione urbanistica attuativa ed il regolamento viario garantiscono il

rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3. Gli interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria della viabilità, di cui

alle lettere c), d), e), f), g) ed i) dell'articolo 5, sono realizzati nel rispetto dei requisiti di

cui al comma 1.

4. È consentita la deroga a quanto stabilito al comma 3 solo nei casi di impossibilità

*tecnico-strutturale, dettagliatamente motivata in sede di approvazione del progetto dal*

*responsabile del procedimento, che ne dà preventiva comunicazione alle associazioni di*

*settore.».*

*- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 3, commi 1,*

*lett. b) e d) e 3, lett. b).*

*- Il testo degli artt. 13, 17, comma 3 e 29 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si*

*vedano le note all' art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:*

*«Art. 13.*

*(Siti di interesse naturalistico)*

*1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati*

*secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:*

*a) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di*

*appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale*

*e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della*

*direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità nelle medesime regioni;*

*b) Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE*

*relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;*

*c) Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della*



*biodiversita' regionale, nonche' gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico*

*continentale e quello dell'Umbria.*

*2. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita' ambientale come bene unitario, riconosce ai*

*siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.*

*3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.*

*4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del*

*Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.*

*Art. 17.*

*(Aree naturali protette)*

*Omissis.*

*3. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita' ambientale come bene unitario, riconosce*

*alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale.*

*Omissis.*

*Art. 29.*

*(Insediamenti di valore storico culturale)*

*1. Il PUT indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:*

*a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;*

b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8

agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.

2. Il PUT, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce

valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle abbazie benedettine indicate

nella carta n. 28.

3. Il PUT riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso

dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28. La Giunta

regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica Via Flaminia e delle

relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e

riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro

qualificazione.

4. I Comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli

strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire

la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed

artistici presenti. Fino alla approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21

ottobre 1997, n. 31 gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli

strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale

sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell'art.

39, comma 2 della legge regionale 31/1997.

5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente

articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro

principale impianto tipologico strutturale.».

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante "Disposizioni in

materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" (pubblicata nel

S.O. n. 1 al B.U.R. 11 agosto 1999, n. 44), è il seguente:

«Art. 4

Classificazione delle strutture di vendita.

1. Le medie e le grandi strutture di vendita, in relazione alla superficie di vendita

utilizzata, si suddividono nelle seguenti tipologie:

M1 - Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e

600 mq. nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei

comuni delle classi I e II;

M2 - Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1500 mq.

nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 901 e 2500 mq. nei comuni delle

classi I e II;

G1 - Grandi strutture inferiori: esercizi aventi superficie compresa tra 1501 e 3500 mq.

nei comuni delle classi III e IV e superficie compresa tra 2501 e 5500 mq. nei comuni

delle classi I e II;

G2 - Grandi strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 3500

mq. nei comuni delle classi III e IV o maggiore a 5.500 mq. nei comuni delle classi I e II

fino ad un massimo di 10.000 mq. in entrambi i casi.

2. Le grandi strutture di vendita di tipo G2 possono essere realizzate esclusivamente

nella forma del centro commerciale nel quale la superficie occupata dagli esercizi di

vicinato e dalle medie strutture di vendita risulti pari ad almeno il 40 per cento della

superficie di vendita totale.

3. In relazione ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, di cui all'art. 5,

comma 1, del decreto, le medie e le grandi strutture di vendita si suddividono nelle

seguenti categorie:

A - Esercizi del solo settore alimentare ed esercizi dei settori alimentare e non

alimentare;

E - Esercizi del solo settore non alimentare.

4. All'interno degli esercizi non sono modificabili le superfici attribuite ai singoli settori

senza autorizzazione.

5. L'identificazione di medie e grandi strutture di vendita avviene indicando la relativa

tipologia dimensionale seguita dalla categoria merceologica.».

Note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13:

- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda la nota all'art. 12, comma 4.

Si riporta il testo degli artt. 4, 5, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater:

«Art 4.

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche

amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad

atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro

adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto

previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 5.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro

dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del

provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato

responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa

determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento

sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia

*interesse.*

*Art. 14.*

*1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici*

*coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di*

*regola una conferenza di servizi.*

*2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve*

*acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del*

*procedimento, avendoli formalmente richiesti.*

*3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di*

*interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi*

*attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa*

*informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11*

*febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può*

*essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.*

*4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è*

*convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per*

*l'adozione del provvedimento finale.*

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è

convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi

regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Art. 14-bis.

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità,

su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una

istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per

ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza

si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del

richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la

conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le

condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le

autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla

normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si

pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni

progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione

disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette

amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi

*necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di*

*consenso.*

*3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni*

*dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio*

*d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione*

*non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di*

*servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale*

*conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione*

*del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte*

*integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative,*

*compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica*

*l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla*

*localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica*

*nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.*

*4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti*

*a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente*

*modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi*

*successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto*

*definitivo.*

*5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle*



amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni

indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto

preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi

alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di

lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla

base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri

lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle

amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni

prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate

possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in

una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,

comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella

immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai

sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine

per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare

*i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini,*

*l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-*

*quater.*

*4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver*

*acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per*

*l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede*

*di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine*

*predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza*

*di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri*

*trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.*

*5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la*

*VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli*

*articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla*

*tutela della salute pubblica.*

*6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un*

*unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo*

*vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della*

*stessa.*

*7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia*

*espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia*

*notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di*

*ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato*

*dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva*

*della conferenza di servizi.*

*8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai*

*proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi*

*ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame*

*del provvedimento.*

*9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della*

*conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,*

*nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni*

*partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.*

*10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del*

*proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel*

*Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.*

*Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali*

*impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.*

*Art. 14-quater.*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate

alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella

conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni

connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le

specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio

dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini

perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di

conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in

sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della

salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione

dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti

organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri

o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo

che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il

presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di

prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del

*Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente*

*della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a*

*partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.*

*5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo*

*trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.*

*400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.*

*303.».*

*- Il testo dell'art. 5, comma 2, lett. e), della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, recante*

*"Norme in materia di impatto ambientale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U. R. 22 aprile*

*1998, n. 26), è il seguente:*

*Art. 5*

*Procedura di valutazione di impatto ambientale.*

*Omissis.*

*2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:*

*Omissis;*

*e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.*

*Omissis.».*

*- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento*

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", è pubblicato nel S.O.

alla G.U. 23 ottobre 1997, n. 248.

- La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante "Norme per l'attività edilizia", è

pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U. R. 25 febbraio 2004, n. 8.

Per il testo vigente dell'art. 4, comma 2, si vedano le note all'articolo 49, comma 1,

alinea.

Per il testo vigente dell'art. 20, comma 1, si vedano le note all'articolo 53, comma

1, alinea.

- Per il testo dell'art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all'art. 13,

commi 1 e 2.

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 3, commi 1,

lett. b) e d) e 3, lett. b).

Nota all'art. 25, comma 1:

? Per il testo dell'articolo 20, primo comma, lett. f), della legge 23 dicembre 1978, n.

833, si veda la nota all'art. 14, comma 1.

Note all'art. 26, commi 4 e 6:

? Il testo dell'art. 33, comma 7, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano

le note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:

«Art. 33.

*Mutamenti della destinazione d'uso degli immobili e titolo abilitativo.*

*Omissis.*

*7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall'articolo 23 della L.R. n. 31/*

*1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo abilitativo, la modifica della*

*destinazione d'uso in atto in un edificio esistente nell'ambito di un comparto o di una*

*zona interessata dal piano attuativo medesimo, purché la nuova destinazione d'uso risulti*

*compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.»*

*? Si riporta il testo dell'art. 9, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (si*

*vedano le note all'art. 21, comma 1):*

«Art. 9.

*Omissis.*

*Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere*

*prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.*

*Omissis.».*

*- Per il testo dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si vedano le note all'art. 21,*

*comma 1.*

*Note all'art. 28, commi 2, 7, 8, 9 e 11:*

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le note

all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:

«Art. 43.

*Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica*

1. La Regione favorisce l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo

sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il

comfort degli ambienti di vita e di lavoro.

2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e

coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti ambiti di

intervento:

a) permeabilità dei suoli urbani con l'individuazione di rapporti tra superfici permeabili e

non permeabili;

b) raccolta e riuso delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche;

c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli

impianti anche ai fini della qualità dell'aria all'interno degli edifici;

d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;

e) comfort acustico all'interno degli edifici.

3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo



*sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e dell'architettura*

*ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e divulgazione.*

*4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l'attuazione degli*

*interventi di cui al comma 2, in particolare nell'ambito dei provvedimenti per l'edilizia*

*residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.».*

*- Si riporta il testo dell'art. 29 della direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18, recante "Direttiva*

*del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di*

*aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi" (pubblicata nella*

*G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134, entrata in vigore l'1 maggio 2004, termine di recepimento: 31 gennaio 2006):*

*«Art. 29.*

*Dialogo competitivo.*

*1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che*

*l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o*

*ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo*

*competitivo conformemente al presente articolo.*

*L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta*

*economicamente più vantaggiosa.*

*2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le*

loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento

descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente

alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti

dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento

di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio,

informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni

proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo

senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi

successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del

dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel

documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare

le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le

amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o

alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono

contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite,

precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o

complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la

concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di

aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta

economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato

l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della

sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia

l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in

gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante

"Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di

*lavori pubblici, e successive modificazioni", è pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 aprile 2000,*

*n. 98.*

*- Per la legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, si vedano le note all'art 18, commi 3, 6 e*

*8.*

*- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e 9.*

*Note all'art. 32, comma 2, lett. a) ed e):*

*- Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:*

*«Art. 2135.*

*Imprenditore agricolo.*

*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,*

*selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le*

*attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del*

*ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo,*

*il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,*

*commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti*

*prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,*

*nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione*

*prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività*

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla

legge.».

- Si riporta il testo dell'art. 5 del regolamento del consiglio della Comunità Europea n.

1257 del 17 maggio 1999, recante "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che

modifica ed abroga taluni regolamenti" (pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L

160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999):

«Articolo 5.

1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole

- che dimostrino redditività,

- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali,

e

- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere

soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale relativa alla concessione

dell'aiuto.

3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme

*minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli animali, il sostegno può essere*

*concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per*

*conformarsi alle norme minime ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle*

*pertinenti norme entro la fine del periodo di investimento.».*

*- Il testo degli artt. 37 e 38 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, (si vedano le*

*note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:*

*«Art. 37.*

*(Extra spessori murari)*

*1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un*

*edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori murari:*

*a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature,*

*che ecceda i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa*

*nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di*

*centimetri trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini*

*vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile*

*una intercapedine vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della*

*parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico*

*abilitato;*

*b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci*

centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici centimetri.

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori

ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse

per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza

di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che

agli interventi di recupero degli edifici esistenti.

Art. 38.

(Soluzioni di architettura bioclimatica)

1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato

ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e

volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio

energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta

dell'energia solare:

a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con

funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e

copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle serre

non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell'intero edificio;

b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi

*condominali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il*

*microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque*

*per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato.*

*2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in*

*una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia*

*risparmiata per l'intero edificio attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica*

*del benessere termoigrometrico durante tutto l'arco dell'anno.*

*3. È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici*

*vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico sanitarie.*

*4. Le norme del presente articolo e dell'articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo*

*della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di*

*costruzione e degli standard urbanistici.».*

*Note all'art. 33, commi 2 e 5:*

*- Il testo vigente dell'art. 20, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le*

*note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), a seguito delle abrogazioni apportate*

*dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 20*

*Aree di particolare interesse agricolo.*

*1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con*



riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare

interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui

all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed

integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con

le modalità ivi indicate.

2. Abrogato.

3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la

realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora

sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di

sistemazione idraulica.

4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel PRG, parte

strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo

per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così

individuate nel PRG, parte strutturale.

5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, per

le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti

solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre

1974, n. 53.».

- Per il testo dell'art. 29 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27, si vedano le note

all' art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b).

Nota all'art. 34, comma 3:

- Il testo dell'art. 15, commi, 1, 2 e 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si

vedano le note all'art. 3, comma 1, lett. b, e d) e 3, lett. b)), è il seguente:

«Art. 15

Aree boscate.

1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della

legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da

incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale piano paesistico

- ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e

delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi

interventi edilizi.

Omissis.

8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono

individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.».

Nota all'art. 35 commi 5 e 10:

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all'art.

3, comma 1, lett. b), e d) e 3, lett. b)), come modificato dalle leggi regionali 31 luglio

2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36) e 18 febbraio 2004, n. 1 (si

vedano le note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), è il seguente:

«Art. 27

Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate «A», di cui

all'articolo 29, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di

valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di

programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie.

2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove:

a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio

sismico per il patrimonio edilizio esistente;

b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive

necessità abitative e produttive;

c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la

diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla

*riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi*

*a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;*

*e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, nonché*

*l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione*

*nazionale e regionale;*

*f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi*

*viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della legge regionale 16*

*dicembre 1997, n. 46;*

*g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione*

*urbana;*

*h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il*

*patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge*

*regionale 21 ottobre 1997, n. 31, art. 16, comma 3;*

*i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una*

*ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire*

*il recupero delle aree dismesse;*

*l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di*

*sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o*

*definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo*

urbano privi di ogni pericolosità.

3. Abrogato.

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla

residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il

recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere

incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori

contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico

dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.

5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare

l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse

finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed

edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla

riduzione delle fonti di inquinamento.

6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o

l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli

impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20, o alle

industrie insalubri, determinando distanze inferiori a metri lineari 800.».

- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si vedano le note all'art. 3, comma 1,

lett. b), e d) e 3, lett. b).

Note all'art. 36 commi 1 e 2:

- Si riporta il testo dell'art. 34, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (in S.O. alla G.U. 28

settembre 2000, n. 227):

«Art. 34

Accordi di programma.

Omissis.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è

approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia

o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora

adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui

all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

Omissis.».

- Si riporta il testo degli artt. 136, 142, 146, 152, 154, 159 e 167 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42 ( si vedano le note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)):

«Articolo 136

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità

geologica;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del

presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore

estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di

belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 142

Aree tutelate per legge.

1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono

comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150

metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena

alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei

parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,

del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica

13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente

codice.



2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6

settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate

negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come

zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti,

ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre

1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in

tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito

elenco redatto e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento

adottato con le procedure previste dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza

paesaggistica dei suddetti beni.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati

all'articolo 157.

Articolo 146

Autorizzazione.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei

provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli

articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle

disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1,

hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato

la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della

documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è

individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli

interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle

trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica

la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne

accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito

il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla

ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e

dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli

interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora

l'amministrazione verifici che la documentazione allegata non corrisponde a quella

prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è

sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione.

Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto

a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per

una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione,

ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di

effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni

dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per

l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in

merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine

di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e

presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori

non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di

richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad

acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora

venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti,

il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione

richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non

abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,

la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel

corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e,

ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile

o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche

parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo

regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni

ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge

8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia

interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di

appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le

ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugate da chi sia

legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia

proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e

liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione

paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se

essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è

trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle

funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le

attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le

attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del

*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia,*

*che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili*

*paesaggistici, dalla competente soprintendenza.*

#### *Articolo 152*

*Interventi soggetti a particolari prescrizioni.*

*1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e*

*di palificazione nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo*

*136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo,*

*la regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso*

*d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già*

*realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima*

*facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.*

*2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136, lettera c), o all'articolo*

*142, comma 1, lettera m), la Regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.*

#### *Articolo 154*

*Colore delle facciate dei fabbricati.*

*1. L'amministrazione competente individuata dalla regione può ordinare che, nelle aree*

*contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il*

*cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella*

armonizzati.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui

all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'articolo 13.

3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'articolo 136,

lettera c), o all'articolo 139, comma 1, lettera m), l'amministrazione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.

4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati,

l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.

#### Articolo 159

Procedimento di autorizzazione in via transitoria.

1. Fino all'approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero ai sensi

dell'articolo 143, ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi

dell'articolo 145, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione prevista

dall'articolo 146, comma 2, dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato

nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è

inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di

procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'amministrazione competente può produrre una relazione illustrativa degli

accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 5. L'autorizzazione è rilasciata o negata

*entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce*

*comunque atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli*

*legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In*

*caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per*

*una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla*

*data di effettuazione degli accertamenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,*

*comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.*

*3. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione*

*entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione.*

*4. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 2 è data facoltà agli interessati di*

*richiedere l'autorizzazione alla competente soprintendenza, che si pronuncia entro il*

*termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata*

*dalla documentazione prescritta, è presentata alla competente soprintendenza e ne è*

*data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione*

*documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di*

*ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli*

*accertamenti.*

*5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di*

*provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno*

*1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati*



nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione prevista

dal comma 1 e dagli articoli 146 e 147 può essere concessa solo dopo l'approvazione dei

piani paesaggistici.

Articolo 167

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria.

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza,

il trasgressore è tenuto, secondo che l'autorità amministrativa preposta alla tutela

paesaggistica ritenga più opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati

nell'articolo 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una

somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito

mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per

provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica

provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove

l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il

direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa

ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla

suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla

demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del

*Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione*

*stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa*

*4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonché per effetto*

*dell'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante: «Delega al Governo per*

*il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e*

*misure di diretta applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni*

*in pristino di cui al comma 3, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di*

*recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree*

*degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono*

*essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute*

*dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti*

*obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.».*

*- Per il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si veda la*

*nota all'art. 49, comma 1, alinea.*

*- Il decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997, recante*

*"Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità*

*risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo", è pubblicato*

*nella G.U. 4 ottobre 1997, n. 232.*

*Note all'art. 37:*

- Per il testo degli artt. 146, 152, 154, 159 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42, si vedano le note all'art. 36, commi 1 e 2.

- Si riporta il testo degli artt. 153 e 168 del suddetto decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42 :

«Articolo 153

Cartelli pubblicitari.

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietato

collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato

collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi

dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modificazioni, previo parere favorevole della amministrazione competente individuata

dalla regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Articolo 168

Violazione in materia di affissione.

1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di

cui all'articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante "Regolamento

recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale", è

pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 giugno 1994, n. 141.

- Per il testo dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.

380, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e 9.

- Per il testo vigente dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge regionale 18 febbraio 2004,

n. 1, si veda la nota all'art. 49, comma 1, alinea.

Nota all'art. 39, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela

dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla

legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142" (pubblicata nel S.O. n.

1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), così come modificato dalla presente legge, è il

seguinte:

«Art. 10

Misure di salvaguardia.

1. Dall'entrata in vigore della legge istitutiva dell'Area naturale protetta, fino allo

spiegamento dell'efficacia del piano dell'area stessa, sono comunque fatte salve le

previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, le disposizioni sulle infrastrutture

e servizi esistenti, le norme sulla ricostruzione nelle zone terremotate, sugli interventi

*per le aree in dissesto e sugli interventi di pubblica incolumità, nonché sulla conduzione*

*dei boschi, salvo quanto previsto nei successivi commi.*

*2. L'Area naturale protetta è sottoposta alla disciplina di tutela paesistica, di cui alla*

*legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni.*

*3. Fino all'entrata in vigore del piano dell'area naturale protetta sono comunque vietati su*

*tutto il territorio perimetrato:*

*- l'attività venatoria, salvo le eccezioni previste al comma 6 dell'art. 22 della legge 6*

*dicembre 1991, n. 394;*

*- il transito di mezzi motorizzati fuori dai centri storici, dalle strade statali, provinciali,*

*comunali, vicinali e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli*

*occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;*

*- l'apertura di nuove cave;*

*- la costruzione di recinzioni su zona agricola, salvo quelle accessorie per l'attività agro-*

*silvo-pastorale e per la sicurezza degli impianti tecnologici;*

*- la pesca nelle aree delimitate come zona 1 ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto a);*

*- l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari della segnaletica stradale e di quella*

*specificata per l'area naturale protetta nelle aree delimitate come zona 1, ad esclusione dei*

*centri abitati.*

4. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta sono sottoposte ad

autorizzazione concessa dalla Giunta regionale:

- le varianti e gli adeguamenti di progetti generali di valorizzazione e recupero

ambientale dell'area protetta, previsti da leggi nazionali e regionali;

- i tracciati stradali, ferroviari, filoviari, gli impianti a fune e le aviosuperfici;

- le opere fluviali;

- le opere tecnologiche: elettrodotti, gasdotti, captazioni idriche, acquedotti, depuratori,

serbatoi, antenne, ripetitori e simili;

- le opere di rilevante trasformazione e bonifica agraria;

- i piani forestali e le nuove piste forestali;

- le discariche;

- i nuovi bacini idrici e le centraline idroelettriche.

5. Fino all'entrata in vigore del piano dell'Area naturale protetta, la Giunta regionale

verifica la corrispondenza degli investimenti pubblici, nell'area considerata, ai principi ed

agli indirizzi contenuti nel piano stesso e coordina la vigilanza ed il controllo sul rispetto

delle misure provvisorie di salvaguardia, che sono affidati agli enti locali nel cui territorio

è compresa l'Area naturale protetta.».

Nota all'art. 40, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 12 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (si veda la nota

all'art. 39, comma 1, alinea), come modificato ed integrato dall'art. 60 della legge

regionale 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), dall'art. 49 della legge

regionale 3 novembre 2004, n. 21 (in E.S. al B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Piano dell'Area naturale protetta.

1. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore assicurando le

forme di partecipazione e di pubblicità degli atti richiesti all'art. 22 della legge 6

dicembre 1991, n. 394 ed in particolare, previa assunzione dei pareri obbligatori degli

enti locali territorialmente interessati e della Comunità della stessa Area naturale

protetta.

2. Il piano dell'Area naturale protetta è adottato dal soggetto gestore entro sei mesi

dall'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Area naturale protetta, ove si

tratti di ente già istituito, ovvero entro sei mesi dalla sua costituzione in forza della legge

regionale istitutiva dell'Area naturale protetta ove si tratti di ente di nuova istituzione.

3. Il piano dell'Area naturale protetta, in base ad un'analisi territoriale delle valenze

ambientali e storico-culturali, suddivide il territorio, analogamente a quanto disposto

dall'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in:

- zona A «Riserve integrali» - nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua

integrità;

- zona B «Riserve generali orientate» - nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie,

nonché eseguire opere di trasformazione radicale del territorio. Sono consentiti ampliamenti di costruzioni esistenti nei limiti previsti dall'art. 8 comma 2 ovvero dall'art.

14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 ed interventi di manutenzione delle

opere esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'art. 31 della legge 5

agosto 1978, n. 457; sono altresì consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, ivi

comprese quelle del bosco e del sottobosco e la realizzazione delle infrastrutture

strettamente necessarie. Gli interventi di gestione delle risorse naturali ivi comprese le

opere idrauliche, sono disposte ed autorizzate dall'Ente gestore;

- zona C «Aree di protezione» - nelle quali possono continuare, secondo gli usi tradizionali, privilegiando metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali,

la pesca, la raccolta dei prodotti naturali e le altre attività produttive e di servizio

esistenti e sono incoraggiati la produzione artigianale di qualità ed il turismo collegato

alle attività agricole. Sono ammessi gli interventi autorizzati in base alle norme di piano

regolatore vigente, quelli di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 nonché

quelli autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della legge 5

agosto 1978, n. 457;

- zona D «Aree di promozione economica e sociale» - facenti parte del medesimo



ecosistema ma più estesamente modificate dai processi di antropizzazione e nelle quali

sono consentite tutte le attività compatibili con l'Area naturale protetta, conformi al piano

regolatore generale e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle

collettività locali ed alla fruizione del parco da parte dei visitatori.

4. Il piano dell'Area naturale protetta inserisce le aree di completamento e di espansione

previste dallo strumento urbanistico generale e le aree agricole pregiate all'interno della

zona D destinata alla promozione economica e sociale.

5. Il piano adottato, previa assunzione dei pareri di cui al precedente comma 1, è

depositato per trenta giorni presso le segreterie dei Comuni interessati e chiunque, fino a

trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, può presentare osservazioni ed

opposizioni. Le osservazioni ed opposizioni, indirizzate al soggetto gestore, sono

depositate in copia ed a cura dell'ente stesso, presso la segreteria del Comune

interessato e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i dieci giorni

successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ed

opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare al soggetto gestore una breve

replica. Sulle osservazioni, opposizioni e contro deduzioni, decide il soggetto gestore,

che trasmette alla Giunta regionale il piano, gli atti deliberativi connessi ed i

pronunciamenti sulle osservazioni, contestualmente all'inoltro delle deliberazioni stesse

al Comitato di controllo. L'accoglimento di osservazioni ed opposizioni al piano non

comporta la ripubblicazione dello stesso.

6. Il piano dell'Area naturale protetta è approvato dalla provincia, in via definitiva.

7. Il piano dell'Area naturale protetta può contenere la proposta di modifica della

perimetrazione provvisoria stabilita dalla legge istitutiva ed, in ipotesi di accoglimento di

tale proposta, la nuova perimetrazione è approvata con legge regionale.

8. Il piano dell'Area naturale protetta è modificato su iniziativa del soggetto gestore o su

proposta di un Comune interessato, con la stessa procedura necessaria alla sua

approvazione ed è sottoposto, comunque, ad esame di aggiornamento almeno ogni tre

anni. L'istanza di un Comune di modifica del piano regolatore all'interno dell'Area

naturale protetta è sottoposto al parere del soggetto gestore, il quale deve pronunciarsi

entro sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine il parere stesso è da intendersi

come positivo. L'approvazione delle varianti dello strumento urbanistico generale

comunale comporta la contemporanea modifica del Piano dell'Area naturale protetta.

9. Il piano dell'Area naturale protetta integra la pianificazione urbanistica, modifica ed

integra la pianificazione paesistica e prevale su di esse in caso di contrasto.

10. Il piano dell'Area naturale protetta ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse,

indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici in esso previsti.

11. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale dell'Umbria ed è

immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati.».

Nota all'art. 41, commi 1 e 2, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante "Norme

in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica" (pubblicata nel S.O. n.

1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21), come modificato e integrato dalle leggi regionali 21

ottobre 1997, n. 31 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52), 24 marzo 2000, n. 27

(in S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre

2004, n. 47) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16

Adozione ed approvazione.

1. La Provincia, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del P.U.T.,

adotta il P.T.C.P. e lo invia ai Comuni ed alle Comunità montane competenti per territorio.

2. Il piano è depositato presso la Segreteria della Giunta provinciale e presso i Comuni

della provincia per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione all'Albo

provinciale. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di apposito avviso

nel F.A.L., nel B.U. e in almeno due quotidiani di interesse locale, oltre che a mezzo di

manifesti murali. La provincia trasmette la deliberazione di adozione e gli elaborati del

P.T.C.P. adottato in formato numerico georeferenziato alla Regione che provvede alla

pubblicazione dell'avviso nel BUR ed alla implementazione della banca dati del Sistema

Informativo Territoriale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

3. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione ed inviare osservazioni

alla Provincia nei successivi 30 giorni.

4. Le osservazioni al piano sono depositate presso la segreteria della Provincia.

5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle

osservazioni, chiunque ne abbia interesse può prenderne visione ed estrarne copia e

presentare una breve replica.

6. Con deliberazione del Consiglio provinciale vengono accolte o respinte le eventuali

osservazioni.

7. La Provincia trasmette il piano e le relative osservazioni alla Regione. Il Presidente della

Giunta regionale entro i successivi novanta giorni, previa istruttoria tecnica dei propri

uffici, convoca una Conferenza istituzionale alla quale partecipano le Province. [Il CCRT

rende il parere entro venti giorni dalla richiesta da parte della Giunta regionale, trascorsi i

quali il parere si dà per acquisito] .

8. Il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Province sono coadiuvati nei

lavori della Conferenza istituzionale di cui al comma 7, dai propri uffici.

9. La Conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle

previsioni del P.T.C.P. con le scelte e previsioni del P.U.T.

10. Dei lavori della Conferenza istituzionale è redatto apposito verbale, a cura del

competente ufficio regionale e trasmesso agli enti partecipanti, previa deliberazione della

*Giunta regionale. La deliberazione della Giunta regionale, adottata sulla base degli esiti*

*della Conferenza istituzionale, detta anche le eventuali prescrizioni finalizzate ad*

*assicurare quanto previsto al comma 9.*

*11. I lavori della Conferenza istituzionale si concludono entro quindici giorni dalla*

*convocazione.*

*12. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale, con allegato il verbale di cui al comma 10, la Provincia interessata approva il*

*P.T.C.P. in conformità ad essa. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del*

*P.T.C.P. approvato in formato numerico georeferenziato sono trasmessi, entro trenta*

*giorni dall'approvazione, alla Regione che provvede alla pubblicazione della*

*deliberazione nel BUR dalla quale decorre l'efficacia dell'atto. Il SITER rende possibile la*

*consultazione della deliberazione e degli elaborati mediante strumenti informatici e*

*telematici.*

*13. La formazione del P.T.C.P. è obbligatoria.».*

*Nota all'art. 42, commi 1 e 2, alinea:*

*- Il testo vigente dell'art. 17 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificato*

*dall'art. 37 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si veda la nota all'art. 41,*

*commi 1 e 2 , alinea), e dalla legge presente legge, è il seguente:*

*«Art. 17*

*Durata e varianti.*

1. Il P.T.C.P. ha di norma durata decennale e rimane comunque in vigore fino alla

approvazione del nuovo P.U.T. e del conseguente nuovo P.T.C.P.

2. La Provincia entro e non oltre 6 mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale

sottopone a verifica il P.T.C.P. sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale

revisione programmatica.

3. Possono essere apportate al piano varianti dirette a recepire le normative comunitarie

statali e regionali di settore nel frattempo intervenute, ovvero richieste da ragioni di

pubblico generale interesse.

4. Le varianti al P.T.C.P. concernenti la previsione di servizi o infrastrutture di pubblico

interesse, sono adottate dalla provincia e trasmesse alla Regione. Esse sono approvate

dalla provincia qualora la Regione, entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti

e previa istruttoria, non convoca la Conferenza istituzionale di cui all'art. 16, commi 7 e

seguenti o comunica di non doverla attivare.

4 bis. Le varianti del P.T.C.P. diverse da quelle previste al comma 4 sono adottate e

approvate con le forme e i termini previsti agli articoli 15 bis e 16.

4 ter. Le perimetrazioni delle aree interessate da provvedimenti di vincolo,

l'adeguamento a nuove disposizioni del PUT con carattere cogente o le previsioni di piani

di settore immediatamente applicabili, nonché nell'ipotesi di ratifica di accordi definitivi

per l'approvazione del PRG, implementano il P.T.C.P.

5. Abrogato.».

Nota all'art. 43, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13 (si vedano le note

all'art. 18, commi 3, 6 e 8), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

*Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento.*

1. *La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune*

*competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5.*

2. *Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al*

*finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la formazione di*

*un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati con le forme e le procedure*

*dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale sono invitati a partecipare anche i*

*soggetti privati coinvolti nel programma.*

3. *La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri, le procedure per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei*

*contributi, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti, in armonia con*

*le norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento.».*

Nota all'art. 45, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 110 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino

delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie

dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.

112" (pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato ed integrato dalle

leggi regionali 26 novembre 2002, n. 24 (in B.U.R. 11 dicembre 2002, n. 54), 3 novembre

2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 110

Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane.

1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi relative:

a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti

dalla L. 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola proprietà contadina;

b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo

principale ai sensi della L. 21 febbraio 1977, n. 36;

c) all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore

degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge n. 36 del 1977;

d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo

sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 26

ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte

dell'utenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della L.R. 25 gennaio 1990, n. 4;



e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive

a seguito delle calamità naturali previste dall'articolo 3 della L. 14 febbraio 1992, n. 185;

f) alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione dei

compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963;

g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della

Repubblica n. 616 del 1977;

h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe,

disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, dall'articolo 11, comma 1,

lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'articolo 66 del decreto del Presidente

della Repubblica n. 616 del 1977;

i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della L.

27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 della L. 16 ottobre 1975, n. 493,

con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti di credito e dei

rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero

del tesoro, che rimangono di competenza della Giunta regionale;

l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della L. 20

aprile 1976, n. 195;

m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto

luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;

n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla

L.R. 28 agosto 1995, n. 39;

o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della L. 18

giugno 1931, n. 987;

p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla L.R. 14

agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione

alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;

q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte,

abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della L. 4 agosto 1978, n. 440 e della

L.R. 29 maggio 1980, n. 59;

r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore

agricolo professionale, ai fini dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 2 settembre

1974, n. 53, come modificato dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ai

fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica utilità

di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative al

riconoscimento dell'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che

possiede i requisiti previsti dall'articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità

europea n. 1257 del 17 maggio 1999 con una adeguata capacità di reddito;

s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della L.

3 maggio 1982, n. 203;

t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3,

comma 6 della L.R. 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i

territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;

u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate alle restrizioni ipotecarie ed accolti di

operazioni creditizie agrarie agevolate;

v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti

C.E.E. n. 1272 del 1988 e n. 2328 del 1991, esercitate in conformità. direttive regionali;

z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle

giacenze vini e/o mosti;

aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo

dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;

bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi

impianti;

cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo

del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico, lettera c) L.R. 24 aprile

1979, n. 17;

dd) [alla concessione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h)

ed i) della L.R. 22 gennaio 1986, n. 6];

ee) alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del

1986;

ff) alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di

riproduzione animale;

gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066 del 1992 «Premio speciale ai produttori

di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici», e del Regolamento C.E.E. n.

2069 del 1992 «Premi ai produttori di carni ovine e caprine»;

hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201 del

1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;

ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di

foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603 del

1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785 del 1995 della Commissione del 6 aprile

1995 e n. 1794 del 1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di

direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in

«unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.».

Nota all'art. 47, comma 3, parte novellistica:

- Per il testo dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, si

veda la nota all'art. 4, comma 2, lett. c).

Note all'art. 48, comma 1, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 28 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si vedano le

note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), così come modificato dalla presente

legge, è il seguente:

«Art. 28

Insedimenti industriali e artigianali.

1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove,

attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle

relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle

esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere

ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad

impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa

previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di

aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di

programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le

procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi

stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della

capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge. Tali

disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed

insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto

2002, n. 166.

3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo

sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone

interessate.».

- La legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2001, n. 299.

- Per la legge 1 agosto 2002, n. 166, si veda la nota all'art. 22, comma 4.

Nota all'art. 49, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11, e 13), come modificato ed integrato dalla legge

regionale 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e dalla presente

legge, è il seguente:

«Art. 4

Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio.

1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale

organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, ai fini del rilascio dei provvedimenti

comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse

storico, architettonico e culturale, individuati come tali dalle relative normative e dagli

strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e

dal piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).

2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:

a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale,

nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14

e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;

b) le aree contigue di cui all'articolo 17, comma 3, della L.R. n. 27/2000;

c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l'edificato civile di particolare rilievo

architettonico e paesistico indicati all'articolo 29 della L.R. n. 27/2000;

d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell'articolo 6 della

*legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni quali*

*immobili di interesse storico-architettonico.*

*3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall'articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull'inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.*

*4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale*

*partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei colleghi professionali, definisce la*

*composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a*

*quelle di cui ai commi 1 e 2, nell'osservanza dei seguenti criteri:*

*a) la commissione costituisce organo a carattere tecnico, i cui componenti devono*

*possedere un'elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l'obiettivo*

*fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli interventi;*

*b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell'apposito elenco regionale costituito*

*dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1 lettera c);*

*c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di*

*cui all'articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e idraulica disciplinati*

*dall'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21*

*ottobre 1997, n. 31;*

*d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli*



*interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggisticoambientale,*

*nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).*

*4 bis. Il regolamento edilizio comunale può prevedere che la Commissione comunale per*

*la qualità architettonica e il paesaggio sia presieduta dal Sindaco o suo delegato, senza*

*diritto di voto.*

*5. La commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida*

*sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di riferimento per*

*l'emanazione dei pareri.*

*6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti,*

*sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta avanzata dal responsabile del*

*procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all'istanza è allegata la*

*documentazione di cui all'art. 22, comma 3.».*

*Nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica:*

*- La legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, recante "Norme sulla vigilanza,*

*responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia", è pubblicata nell'E.S. al B.U.R. 8*

*novembre 2004, n. 47.*

*Nota all'art. 51, commi, 2 e 3, alinea:*

*- Il testo vigente dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le*

*note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla*

presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico.

1. Le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, non

trovano applicazione per:

a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a

seguito della conclusione di accordo di programma, con l'assenso del comune

interessato, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'accordo stesso

contenga gli elementi costitutivi del titolo abilitativo corrispondente;

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su

aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli

enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;

c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta

comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 21

dicembre 1999, n. 554;

d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle

prescrizioni urbanistiche da effettuare d'intesa con il comune interessato;

e) gli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28,

concernente l'attuazione degli obiettivi fissati dal PUT;

e) *bis.* le opere della Regione e delle province concernenti la manutenzione ordinaria di

edifici, attrezzature, impianti, opere idrauliche, sedi viarie ed aeree per parcheggi e

verde, ivi comprese quelle per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, fermo

restando quanto previsto all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al

comune con le modalità di cui all'articolo 16, comma 3.».

Nota all'art. 52, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 12

Norme regolamentari.

1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui

alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34:

a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze

relative alla edificazione;

b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione;

c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell'elenco regionale di

esperti in beni ambientali e architettonici di cui all'art. 4, comma 4, lettera b);

d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte degli organi competenti

del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 11, ai fini della formazione

dell'elenco di cui all'articolo 39, commi 9 e 10;

d) bis. detta criteri per le norme regolamentari dell'attività edilizia, di cui all'art. 5bis..».

Nota all'art. 53, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 20

Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi

non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in particolare:

a) gli interventi di cui all'articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani

attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa, mediante precise

disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche,

costruttive e di destinazione d'uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata

dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani;

b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d'opera o prima

dell'ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,

non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel

permesso di costruire e non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 13. Ai fini

dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di

agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento

relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;

c) l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24

marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli strumenti urbanistici;

d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall'articolo

7, comma 1, lettera b);

e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste dimensioni al servizio delle

abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agriturismo che non comportano nuove

volumetrie urbanistiche;

f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di

nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale, non rientrano tra gli

interventi di manutenzione ordinaria.

2. A scelta dell'interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la

ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati anteriormente all'entrata in vigore della

presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale,

deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si

prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato

da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi

con le caratteristiche di cui al comma 6.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti

in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è

subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle

disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del D.Lgs. n. 490/

1999 e dell'articolo 39 della L.R. n. 31/1997.

4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate

al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri definiti in applicazione delle

disposizioni del titolo terzo.

5. L'esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle

previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia vigenti che adottati, dei

regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico-edilizia e paesistica

vigente, attestata dal tecnico progettista, con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1.

6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve

almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche, volumetriche e

tipologiche, nonché l'altezza massima, le destinazioni d'uso degli edifici e il rapporto tra

la superficie coperta e la superficie del lotto.».

Note all'art. 54, commi 1 e 2, alinea e parte novellistica:

- Il testo vigente dell'art. 21 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), come modificato ed integrato dalla legge

regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica)

e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 21

Disciplina della denuncia di inizio attività.

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello

unico per l'edilizia, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia

di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista

abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio

comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti

urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di

standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre attestare la

conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti

l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di

urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione oppure

dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi

pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla

quantificazione, certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative. Lo sportello unico

comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo, entro dieci giorni dal

ricevimento della denuncia, il nominativo del Responsabile del procedimento, ai sensi

degli articoli 4 e 5 della L. 241/1990 e successive modificazioni.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è

sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni, decorrenti dalla data di

presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata

dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a

comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio

dei lavori, con l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i

dati di cui all'art. 3, comma 8 del D.Lgs. n. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui

all'articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso,

congiuntamente all'impresa, è responsabile che l'inizio dei lavori intervenga

successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L'eventuale variazione del direttore

dei lavori e dell'impresa è comunicata al comune a cura del titolare della denuncia di

inizio di attività.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela

competete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale o sia necessario

acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il

paesaggio ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al



comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell'ufficio preposto, da

adottare comunque entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo

quanto disposto all'articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la denuncia è

priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non

competete all'amministrazione comunale, o sia necessario acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla

denuncia, spetta allo sportello unico per l'edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione

della denuncia stessa, richiederne all'autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per

l'edilizia può convocare, anche su richiesta dell'interessato, ai fini dell'acquisizione degli

assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-

quater, della L. n. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1

decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza.

In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui

risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati presentati a corredo del

progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine

indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al

comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento

e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e

il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di

ripresentare la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie

per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l'ordine di non

effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione

versato.

7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti

condizioni:

a) la completezza della documentazione;

b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento rispetto a quelli ammissibili a

denuncia di inizio attività;

c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l'avvenuto versamento

del relativo importo;

d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi

della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del

D.P.R. n. 357/1997.

8. Fatta eccezione del caso previsto all'articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato

l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va presentato allo sportello

unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato

unitamente alla denuncia di inizio attività. Contestualmente è presentata la ricevuta

dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate

ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento;

in assenza di tale documentazione si applica la sanzione pari ad euro 600,00.

9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l'entrata in

vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e

vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.

10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il

cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

11. La presentazione della denuncia di inizio attività per varianti in corso d'opera,

relativamente agli interventi di cui all'articolo 20, non comporta la sospensione dei lavori

ed ha immediata efficacia a condizione che alla documentazione di cui al comma 1 siano

allegati, ove necessari, le attestazioni relative alla denuncia dei lavori di cui all'articolo

40, i pareri della commissione comunale di cui all'articolo 4 e l'autorizzazione in materia

ambientale di cui all'articolo 22.».

- Per il testo degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art.

24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13.

Nota all'art. 55, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 24 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 24

Oneri di urbanizzazione.

1. Salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli

oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di

costruire ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le

modalità previste all'articolo 18. A scomputo totale o parziale della quota dovuta,

l'intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di

urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.

109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di dette opere,

secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione

gratuita al comune delle aree e/o delle opere realizzate.

2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di

urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso pubblico in alternativa alla loro

cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d'obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e manutenzione a carico del proprietario.

3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d'uso, di ristrutturazione urbanistica,

nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino

*un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:*

- a) della superficie utile degli edifici;*
- b) delle unità immobiliari;*
- c) dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.*

*4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all'acquisizione di aree, alla realizzazione di*

*attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del*

*patrimonio comunale ferma restando ogni diversa disposizione in materia tributaria e*

*contabile.*

*5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita, con*

*deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche che la Regione*

*definisce, anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative, per classi di*

*comuni ed in relazione ai seguenti criteri:*

- a) ampiezza e andamento demografico del comune;*
- b) caratteristiche geografiche del comune;*
- c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici;*
- d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard fissati dalle normative regionali;*

e) diversi ambiti del territorio comunale;

f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all'articolo 28.

6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in

relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade locali e

urbane, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, reti di distribuzione

tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato

di quartiere, spazi per la raccolta dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale.

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e

scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione

superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici

religiosi, impianti sportivi di quartiere, verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e

attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge

1° agosto 2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le

costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei

rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione

*che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione,*

*e, attraverso il Sistema Informativo Territoriale (SITER), ne rende possibile la consultazione mediante strumenti informatici e telematici.».*

*Nota all'art. 56, comma 1, alinea:*

*- Il testo vigente dell'art. 25 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le*

*note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla*

*presente legge, è il seguente:*

*«Art. 25*

*Costo di costruzione.*

*1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione*

*con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia residenziale pubblica, definito*

*dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro*

*quadro di superficie complessiva da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del*

*contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta*

*per cento del costo massimo ammissibile di cui sopra.*

*2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di*

*edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge*

*per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto*

*costo di costruzione in misura non superiore al cinquanta per cento.*

*3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1, ovvero in*

eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente

e autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di detto costo, variabile

dal cinque per cento al venti per cento, che viene determinata dal comune in funzione

delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed

ubicazione.

5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in

relazione al costo degli interventi stessi, in base all'elenco regionale dei prezzi, secondo

le modalità stabilite dal comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio

esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo non

può superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del presente articolo.

Nell'ambito delle zone omogenee A, di cui al D.M. n. 1444/1968, l'aliquota da applicare

per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli interventi di recupero del

patrimonio edilizio esistente, senza variazione della destinazione d'uso è pari al cinque

per cento.

6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione

che provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l'effettiva applicazione,

e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.».



Nota all'art. 57, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 32 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), come modificato ed integrato dalla legge

regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica)

e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32

Determinazione delle variazioni essenziali.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001,

costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla denuncia di

inizio attività:

a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini

residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in

contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards

previsti dalla L.R. n. 27/2000, o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienico

sanitario;

b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del

rapporto di copertura e dell'altezza;

c) la localizzazione dell'area di sedime della costruzione significativamente diversa in

relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona

sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da

strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci

per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;

d) l'aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri

cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila metri cubi, di oltre il

cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della

superficie utile coperta di oltre il quindici per cento di edifici sino a trecento metri

quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri

quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri

quadrati;

e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga

a fatti procedurali;

f) il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, di cui all'articolo 3, comma 1,

lettere b), c), d), tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto

a quella originaria;

g) l'aumento del numero dei piani e delle unità abitative dell'edificio.

2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità dei

volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

3. Le difformità di cui al comma 1, nell'ipotesi che vengano effettuate su immobili

sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del D.Lgs. n. 490/1999, nonché su

immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in

totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del

D.P.R. n. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono

considerati variazioni essenziali.

3 bis. Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento

degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali

riduzioni dell'area di sedime, purchè, sulla base della valutazione del dirigente o

responsabile del competente ufficio comunale, gli interventi non comportino difformità

dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi

sono comunicati con la dichiarazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b) alla quale

sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.».

Nota all'art. 58, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 45 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si vedano le

note all'art. 24, commi 1, 2, 3, 9, 11 e 13), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 45

Atti di indirizzo e coordinamento.

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità dell'attività tecnico-

amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei requisiti e

*parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di*

*prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto indicato all'articolo 4, comma 1,*

*del D.P.R. n. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:*

*a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i*

*titoli abilitativi;*

*b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;*

*c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 1 e all'articolo*

*21, comma 1;*

*d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull'esistenza e sulla qualità dei*

*vincoli, di cui all'articolo 10;*

*e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all'articolo 39;*

*f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all'articolo 13, comma 1,*

*lettera e);*

*g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche costruttive innovative,*

*per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento*

*ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse;*

*h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi*

*edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché alle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo*

22, ai fini della costituzione di una banca dati sull'attività edilizia.

2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12,

43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi dalla data di pubblicazione

nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e

tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si considerano obbligatori quelli che

contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio

regionale. Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che provvede alla

sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, dalla quale decorre l'effettiva

applicazione e, attraverso il SITER, ne rende possibile la consultazione.

3. La Regione per la predisposizione e l'applicazione degli atti di cui al comma 1

promuove studi, ricerche e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore,

anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli

ordini e collegi professionali.».

Nota all'art. 59, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la nota

all'art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla presente

legge, è il seguente:

«Art. 3

Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita anche

avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5 e secondo le modalità stabilite dallo

statuto e dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel

territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate anche nei

titoli abilitativi. Egli effettua anche i controlli di cui all'articolo 39 della legge regionale n.

1/2004.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l'inizio o

l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,

regionali, da altre norme urbanistiche vigenti o adottate a vincolo di inedificabilità, o a

vincoli preordinati all'esproprio, nonché, fatta salva la disciplina di cui agli articoli

successivi, in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli

strumenti urbanistici, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche

avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ha effetto

fino alla adozione del provvedimento di archiviazione o di demolizione e di ripristino

dello stato dei luoghi, da adottare e notificare decorsi quindici giorni e non oltre

quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nel termine di quindici giorni

dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori l'interessato ha facoltà di presentare,

per una sola volta, documenti in relazione al provvedimento definitivo da emanare.

Qualora le opere e le difformità di cui sopra interessino aree assoggettate alla tutela di

cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla

legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché aree o altri immobili di cui al D.Lgs. 22 gennaio

2004, n. 42, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale provvede alla

demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della

demolizione, anche di propria iniziativa dandone comunicazione al Comune. Per le opere

abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti

aventi forza di legge o dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del

D.Lgs. n. 42/2004, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere

abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o ad inedificabilità assoluta in

applicazione delle disposizioni della parte III, titolo I del D.Lgs. n. 42/2004, il

Soprintendente, su richiesta della Regione, della provincia, del comune o delle autorità

preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione

dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui

all'art. 14.

3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista al comma 2, qualora sia constatata, dai competenti

uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme,

prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente

ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori che costituisce anche avvio del

procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 ed ha effetto fino all'adozione dei

provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare decorsi

quindici giorni e non oltre quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.

*Nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori*

*l'interessato ha facoltà di presentare, per una sola volta, documenti in relazione al*

*provvedimento definitivo da emanare.*

*4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le*

*opere non sia apposto presso il cantiere il prescritto cartello con l'indicazione del*

*corrispondente titolo abilitativo, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione*

*urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, alla*

*Provincia ed al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, il quale,*

*anche avvalendosi del nucleo di controllo di cui al comma 5, verifica, entro trenta giorni,*

*la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti. L'accertamento della mancata*

*apposizione del cartello di cui sopra, ovvero della parzialità dei dati contenuti nello*

*stesso, comporta l'applicazione da parte del Comune di una sanzione da euro duecento a*

*euro seicento in rapporto alla entità delle opere oggetto del titolo abilitativo.*

*5. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio*

*in forma associata delle strutture, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n.*

*18, disciplinano le modalità di controllo del territorio attraverso la costituzione di un*

*apposito nucleo il quale provvede al controllo del territorio e redige gli atti di*

*accertamento degli abusi. Il nucleo predispone altresì un rapporto mensile, anche se*

*negativo, sull'attività di vigilanza. Il Comune può assegnare al nucleo di controllo ulteriori*

*funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza per lo svolgimento di tutti gli adempimenti*



conseguenti e può altresì destinare parte dei proventi delle sanzioni di cui alla presente

legge, non derivanti da illeciti in materia ambientale, per il funzionamento del nucleo di

controllo medesimo. Del nucleo di controllo possono far parte anche gli agenti della

polizia provinciale e del Corpo forestale, previa stipula di apposita convenzione tra gli

enti interessati.

6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del

presente articolo, nonché degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilità e

sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso, all'intestatario del titolo

abilitativo e, nel caso in cui il responsabile dell'abuso sia il detentore o il possessore del

bene sul quale è stato realizzato l'abuso, anche al proprietario. I citati provvedimenti

sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se

individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla Provincia.

7. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale redige e pubblica

trimestralmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle

opere o alle lottizzazioni di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, realizzati

abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o del

nucleo di controllo di cui al comma 5, delle relative ordinanze di sospensione dei lavori e

dei provvedimenti sanzionatori emessi. I dati anzidetti sono contestualmente trasmessi

all'Autorità giudiziaria competente, alla Provincia e, tramite l'ufficio territoriale del

Governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, in caso d'inerzia, protrattasi per

quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui ai

commi 1 e 2, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dai commi 3 e 4, la Provincia,

previo invito al Comune ad adempiere entro il termine fissato, nei successivi trenta

giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, ai sensi della presente legge, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria, ai fini dell'esercizio dell'azione penale.».

Nota all'art. 60, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 15 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la

nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 15

Competenze della Regione, della Provincia e del Comune.

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 3, il Comune dà

tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuta esecuzione o meno dei

provvedimenti sanzionatori adottati. La Provincia verifica l'esito dei provvedimenti di

vigilanza e sanzionatori dell'attività urbanistico-edilizia adottati dal comune ai sensi del

presente titolo.

2. Il Comune e la Provincia effettuano gli adempimenti relativi agli abusi di cui al presente

titolo, in modo da permettere l'archiviazione, il reperimento e la conoscenza dei dati in

maniera informatizzata e per consentire una costante verifica nonché lo stato di

attuazione dei medesimi.

3. La Provincia, sulla base dei dati di cui ai commi 1 e 2, invia semestralmente alla

Regione una dettagliata relazione informativa sulle attività effettuate con l'indicazione dei

provvedimenti adottati dal Comune e dalla Provincia medesima, in riferimento alle

diverse tipologie di abuso.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

istituisce l'Osservatorio regionale sull'abusivismo edilizio e sull'acquisizione delle

informazioni relative agli interventi edilizi e alle autorizzazioni ambientali. La Regione si

avvale anche delle rilevazioni dei comuni e dei dati forniti dalle province di cui ai commi

2 e 3, nonché dall'Autorità giudiziaria competente. Con apposito atto di indirizzo e

coordinamento assunto per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 45 della L.R. n. 1/

2004 sono definiti gli obiettivi ed il funzionamento dell'Osservatorio.».

Nota all'art. 61, comma 1, alinea:

- Il testo vigente dell'art. 17 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la

nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica), così come modificato ed integrato dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 17

Accertamento di conformità.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni

essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle

ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), della L.R. n. 1/2004 o in difformità da

essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1, 8,

comma 1, articolo 9, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono

ottenere la sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia

vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai

fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi,

purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e

non in contrasto con quello adottato, in conformità alle disposizioni del titolo secondo

della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. Per le violazioni di cui all'articolo 10 il titolo

abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina

urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,

del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di

legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 23, 24 e 25 della L.R. n. 1/2004.

Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con

riferimento alla parte di opera difforme dal titolo abilitativo. L'adeguamento del piano

attuativo ai fini di cui al comma 1 comporta il pagamento al Comune di una somma da

parte dei proprietari degli immobili interessati da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 in

relazione all'entità degli interventi oggetto di adeguamento. Nell'ipotesi di intervento per

il quale la normativa non prevede il contributo di costruzione, il rilascio del permesso in

sanatoria è subordinato al pagamento di una somma non superiore ad euro 4.000,00 e

non inferiore ad euro 600,00, stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente

ufficio comunale, in relazione all'entità dell'intervento medesimo.

3. Alla richiesta di permesso in sanatoria si applicano le procedure previste all'articolo 17

della L.R. n. 1/2004, con esclusione della possibilità di applicare l'intervento sostitutivo

della Provincia di cui all'articolo 19 della stessa legge regionale. Il provvedimento con il

quale si dispone l'ammissibilità alla sanatoria comprende la determinazione

dell'oblazione e gli adempimenti necessari al rilascio del permesso in sanatoria ed è

trasmesso alla Provincia ai sensi del comma 6 dell'articolo 3.

4. Ove l'intervento realizzato in assenza di denuncia di inizio attività o in difformità da

essa per i casi diversi da quelli di cui al comma 1, risulti conforme alla disciplina

urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al

momento della presentazione della denuncia di inizio attività a sanatoria, il responsabile

dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento

versando la somma, non superiore a 6.000,00 euro e non inferiore a 600,00 euro,

stabilita dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale in relazione

all'entità dell'intervento, oltre al pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Alla

denuncia di inizio attività a sanatoria si applica quanto previsto all'articolo 21 della L.R.

n. 1/2004 e, nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 dello stesso articolo abbia esito

negativo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale  
notifica

all'interessato la non sanabilità degli interventi effettuati e la conseguente  
applicazione

delle relative sanzioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, comma 6, della L.R. n.  
1/2004 la

denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata per i casi diversi da  
quelli di cui

al comma 1, quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento,  
a

titolo di sanzione, della somma di 500,00 euro.

6. Il titolo abilitativo a sanatoria è condizionato al rilascio delle  
autorizzazioni o assensi

comunque denominati in materia di vincolo geologico, idrogeologico, in materia  
igienico-sanitaria, nonché a quanto previsto dall'articolo 40 della L.R. n.  
1/2004 ed è

sottoposto a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 23.

7. Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica  
ed il

paesaggio di cui all'art. 4 della L.R. n. 1/2004, nonché l'effettuato pagamento  
della

somma ai sensi e per gli effetti degli articoli 160, comma 4 e 167, comma 1, del  
D.Lgs. n.

42/2004, costituiscono presupposto per l'applicazione di quanto stabilito ai  
commi 2 e

4. Il provvedimento sanzionatorio emesso ai sensi dell'articolo 167, comma 1,  
del D.Lgs.

n. 42/2004 è trasmesso alla competente Soprintendenza, che può esercitare le  
funzioni

di cui all'articolo 159, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004.».

Nota all'art. 62, comma 3:

- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13,  
commi 2 e

9.

Note all'art. 65, commi 2 e 4:

- Il testo dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (si veda la

nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica), è il seguente:

«Art. 22

Autorizzazione e provvedimenti comunali.

Omissis.

4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di trenta giorni

dal ricevimento dell'istanza e seguono le procedure previste dall'articolo 151 del D.Lgs.

n. 490/1999.

Omissis.».

- Il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le

note all'art. 13, commi 2 e 9), a seguito delle abrogazioni apportate dalla presente legge,

è il seguente:

«Art. 30

Norma transitoria del P.R.G.

1. Abrogato.

2. Agli strumenti urbanistici generali o loro varianti adottati dai Comuni prima della

approvazione del P.T.C.P., si applicano le norme di leggi statali e regionali vigenti alla

data di adozione.

3. I Comuni possono adottare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali

approvati in base alla normativa previgente, anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, purché non comportino la riduzione complessiva degli

standard e limitatamente ai seguenti casi:

a) varianti relative alla viabilità;

b) varianti necessarie per realizzare opere o servizi pubblici e quelle per apporre vincoli

espropriativi;

c) varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale;

d) varianti volte a modificare le previsioni e le perimetrazioni di zone già incluse nei

P.R.G. vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista, non interessanti le zone

agricole di pregio e che comunque non comportino nuove destinazioni commerciali di

superficie lorda di calpestio superiore a mq. 1.500 o rilocalizzazione per superfici

superiori a mq. 3.000;

e) varianti finalizzate alla tutela dei beni ambientali, storici e paesaggistici.

4. Le varianti o i Piani attuativi di cui al comma 3 sono adottati con deliberazione del

Consiglio comunale e depositati alla segreteria del Comune per la durata di giorni dieci.



5. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante l'affissione di

un avviso all'Albo pretorio, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Regione (B.U.) e

l'inserimento nel Foglio degli annunci legali della provincia (F.A.L.), con l'annotazione

degli estremi di pubblicazione nel B.U. e nell'Albo pretorio, nonché mediante idonea

pubblicità, in sede locale, a mezzo stampa, ed emittenti radio televisive.

6. Chiunque ne abbia interesse, fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di

deposito, può presentare osservazioni od opposizioni.

7. Nei successivi dieci giorni chiunque può presentare repliche alle osservazioni ed

opposizioni eventualmente pervenute.

8. L'atto deliberativo di adozione e quello di esame delle osservazioni e opposizioni,

esecutivo ai sensi di legge, nonché la relativa documentazione, sono inviati alla Provincia

entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di esecutività dell'atto

deliberativo di esame delle osservazioni-opposizioni.

9. La Provincia, per quanto di competenza, nei successivi sessanta giorni, su apposita

istruttoria degli uffici, può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del

Piano attuativo che contrastino con i contenuti del P.U.T., del P.T.C.P. e dei piani di

settore o attuativi regionali e provinciali.

10. La Provincia nel termine e con le modalità di cui al comma 9 formula eventuali

prescrizioni vincolanti sulle previsioni della variante o del piano attuativo, ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché per assicurare il rispetto alle vigenti leggi

nazionali e regionali in materia urbanistica e di beni ambientali.

11. La variante o il Piano attuativo sono approvati, decorso il termine di cui al comma 10,

con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale vengono valutate le eventuali

osservazioni formulate dalla Provincia e vengono recepite le prescrizioni a carattere

vincolante.

12. L'accoglimento delle osservazioni, opposizioni e prescrizioni non comporta la

ripubblicazione della variante o del piano attuativo ai fini di ulteriori osservazioni.

13. Il parere di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quello ai fini

idraulici ed idrogeologici è espresso, preliminarmente all'approvazione della variante o

del piano attuativo, dalla commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto

della relazione geomorfologica, geotecnica ed idraulica allegata agli atti. La verifica

igienico-sanitaria è effettuata con le modalità di cui all'art. 8.

14. Le competenze della Provincia previste agli articoli 9 e 10, nonché dal presente

articolo, fino alla approvazione del P.T.C.P., sono espletate dalla Giunta regionale.».

Note all'art. 66, commi 1, 2, 8, 9 e 11:

- L'Ordinanza Ministeriale 13 ottobre 1997, n. 2694, recante "Ulteriori disposizioni per

fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno

26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle Regioni Marche e Umbria", è

pubblicata nella G.U. 15 ottobre 1997, n. 241. Si riporta l'art. 1, comma 2:

«Art. 1.

Omissis.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, sono

individuati, sulle base dei dati oggettivi disponibili, i comuni disastriati dalla crisi sismica

iniziata il 26 settembre 1997:

Regione Umbria            Regione Marche

Assisi

Camerino

Cerreto di Spoleto    Fabriano

Foligno                Fiuminata

Fossato di Vico        Fiorano

Gualdo Tadino        Sassoferrato

Nocera Umbra         Sefro

Preci                  Serravalle del Chienti

Sellano                Visso

Spello

Valtopina

Omissis.».

- Il testo dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante

"Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26

settembre 1997 e successive" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), è il

seguito:

«Art. 9

Cumulo.

Omissis.

2. Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea dell'impresa

in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione, la Giunta regionale

stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa struttura o lasciarla all'impresa

previa restituzione del trenta per cento del contributo assegnato allo scopo.

Omissis.».

- Il testo dell'art. 56, comma 4, della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante

"Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica" (pubblicata nel S.O. n. 1 al

B.U.R. 10 dicembre 2003, n. 52), è il seguente:

«Art. 56

Norme transitorie.

Omissis.

4. In sede di prima applicazione, il Piano triennale è adottato, con le modalità di cui

all'articolo 2, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Omissis.».

- Il testo degli artt. 18 e 23, comma 6 e 48, comma 1, della legge regionale 3 novembre

2004, n. 21 (si veda la nota all'art. 50, comma 1, parte novellistica), è il seguente:

«Art. 18

Norme di prima applicazione per l'accertamento di conformità.

1. La procedura prevista dall'articolo 17 si applica anche per l'accertamento di conformità

relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore della L.R. n. 1/2004 non

conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli

strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, al

momento dell'entrata in vigore della stessa legge regionale. In tali casi l'istanza è

presentata entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria è subordinato al solo

pagamento di una somma al Comune nella misura prevista al comma 2 dello stesso articolo 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rilascio del titolo abilitativo è condizionato a quanto

indicato ai commi 6 e 7 dell'articolo 17.

3. Gli enti pubblici, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17, provvedono, entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione

degli immobili appartenenti ai beni pubblici demaniali e patrimoniali e comunicano al

comune le eventuali opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo,

richiedendo il rilascio dello specifico titolo a sanatoria. Il Comune, nei successivi

*centoventi giorni, si esprime sulla compatibilità delle stesse opere agli strumenti*

*urbanistici vigenti, provvedendo al conseguente rilascio del titolo abilitativo a sanatoria.*

*Il medesimo è rilasciato con le modalità di cui al comma 2 previo pagamento del contributo di costruzione, se dovuto. Il procedimento del presente comma può concludersi, per ogni singola richiesta, prima dei termini previsti per la presentazione del complesso delle comunicazioni suddette.*

*Art. 23*

*Modalità della sanatoria.*

*Omissis.*

*6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale in sede di rilascio del*

*titolo abilitativo in sanatoria, detta con apposito atto anche le eventuali condizioni e le*

*prescrizioni per consentire la riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale dei*

*manufatti oggetto di sanatoria, previo parere della Commissione comunale per la qualità*

*architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 4 della L.R. n. 1/2004. L'interessato è*

*tenuto ad effettuare la riqualificazione prescritta entro un anno dal rilascio del titolo*

*abilitativo a sanatoria o dal termine più breve fissato dal Comune. In caso di mancato*

*rispetto di tali condizioni e prescrizioni, lo stesso dirigente o responsabile, procede*

*all'annullamento del titolo abilitativo rilasciato e all'applicazione della sanzione di cui*

*all'articolo 12, comma 1.*

*Omissis.*

*Art. 48*

*Norma speciale per le aree terremotate.*

*1. I provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino, relativi agli*

*immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli*  
*eventi*

*sismici iniziati il 26 settembre 1997, sono sospesi fino alla data del 31*  
*dicembre 2005, al*

*fine di verificare la possibilità del rientro alla normalità nelle aree*  
*interessate, attraverso*

*l'individuazione di adeguati strumenti di governo del territorio.*

*Omissis.».*

*Note all'art. 67:*

*- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano*  
*le note all'art.*

*13, commi 2 e 9), è il seguente:*

*«Art. 6*

*Conferenza partecipativa.*

*1. Il Comune, al fine di adottare il P.R.G., parte strutturale, convoca una*  
*Conferenza*

*partecipativa sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, alla*  
*quale*

*sono invitati:*

*a) la Regione, la Provincia territorialmente competente, i Comuni e la Provincia*  
*i cui*

*territori confinano con il Comune interessato;*

*b) i soggetti titolari di pubblici servizi;*

c) le amministrazioni dello Stato interessate;

d) i soggetti portatori di interessi collettivi, nonché di rilevanza sociale.

2. Entro i termini di cui al comma 4 il Comune acquisisce le notizie concernenti interventi

e procedure di vincolo eventualmente avviate sul territorio comunale.

3. Il Comune dà adeguata pubblicità alla convocazione ed all'oggetto della Conferenza

almeno venti giorni prima della data fissata, stabilendo tempi e modalità per la consultazione degli atti relativi.

4. La Conferenza si conclude entro il termine di dieci giorni dalla sua convocazione ed

entro il termine perentorio di venti giorni dalla convocazione i soggetti invitati possono

presentare proposte scritte e memorie, che il Comune è tenuto a valutare in sede di

adozione del P.R.G., ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Dei risultati della

Conferenza il Comune redige apposito verbale.».

- Per il testo dell'art. 30, comma 3, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si

vedano le note all'art. 65, commi 2 e 4.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale 2000, n. 2 (si vedano le note all'art. 3, commi

1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:

«Art. 19

Norme transitorie e procedimenti pendenti.

1. Dopo l'adozione dei piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma



1-bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n.

267, e successive modifiche ed integrazioni e fino all'adeguamento degli strumenti

urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre

1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono

approvare:

a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati

all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella

estrattiva risulta compatibile;

b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della

L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le

caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere

autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e

della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di

cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino

dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione

ambientale previste nel R.T.A.

2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta

regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta

criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti

autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino

la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che

impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla

demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al

comma 2 dell'articolo 18.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono

alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano

di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel

P.U.T.

4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di

entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti

a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei

lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs.

n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge

che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati

ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge

possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per

consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata

ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della

previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della

presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8

aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n.

31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data

anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9

aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano

attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla

lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L. R. n. 11/1998.».

- Per la legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, si vedano le note all'art. 18, commi 3, 6 e

8.

- Il testo dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le

note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:

«Art. 27

Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.

Omissis.

4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla

*residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il*

*recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere*

*incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori*

*contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico*

*dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.*

*Omissis.».*

*Note all'art. 68, commi 1 e 2:*

*- Per il testo dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note*

*all'art. 65, commi 2 e 4.*

*- Il testo dell'art. 9, comma 5 della legge regionale 1989, n. 26, recante "Modificazioni*

*ed integrazioni della L.R. 3 giugno 1975, n. 40: 'Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici' e della L.R. 8 giugno 1984,*

*n. 29 sullo snellimento delle procedure in materia urbanistica - e adeguamento della L.R.*

*27 dicembre 1983, n. 52: 'Approvazione del Piano urbanistico territoriale' - ai principi di*

*cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 agosto 1989,*

*n. 35), è il seguente:*

*«Art. 9*

*Omissis.*

*5. Gli strumenti urbanistici attuativi, di cui al precedente comma, compresi i Piani di*

*lottizzazione, adottati e non ancora approvati in via definitiva dai comuni, sono inviati*

*alla Provincia competente entro sessanta giorni dalla loro adozione. La Provincia*

*competente entro trenta giorni dal ricevimento, può formulare osservazioni sui contenuti*

*progettuali degli strumenti attuativi sotto il profilo urbanistico e ambientale, ovvero*

*prenderne atto. Nel caso in cui la Provincia competente formuli osservazioni sugli*

*strumenti urbanistici attuativi, il comune, con la delibera di approvazione, qualora non*

*intenda adeguarsi alle osservazioni regionali, deve darne specifica motivazione.*

*Omissis.».*

*Note all'art. 69, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7:*

*- La legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante "Prime norme di politica urbanistica", è pubblicata nel B.U.R. 5 settembre 1974, n. 31.*

*- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e*

*9.*

*- Il regolamento regionale 12 aprile 2000, n. 3, recante "Norme per la disciplina*

*dell'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, in attuazione dell'art. 50 della legge*

*regionale 21 ottobre 1997, n. 31", è pubblicato nel B.U.R. 19 aprile 2000, n. 23.*

*- La legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la edificabilità dei suoli", è*

*pubblicata nella G.U. 29 gennaio 1977, n. 27.*

- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante "Limiti inderogabili di densità

edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli

insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al

verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967,

n. 765", è pubblicato nella G. U. 16 aprile 1968, n. 97.

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note

all'art. 13, commi 2 e 9), è il seguente:

«Art. 26

Standard obbligatori per gli insediamenti commerciali.

1. La dotazione minima di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti commerciali, di cui all'articolo 5 del D.M. 2 aprile 1968, è determinata in 100 mq. ogni

100 mq. di superficie totale lorda di calpestio. Tale dotazione minima è elevata del

cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale lorda di

calpestio è compresa tra mq. 600 e mq. 4500 e del cento per cento per insediamenti la

cui superficie totale lorda di calpestio è superiore a mq. 4500.

2. La dotazione minima di cui al comma 1, è destinata a parcheggio escluse le sedi viarie

in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore all'80 per cento in relazione alla

ubicazione e alla tipologia di vendita. Per insediamenti commerciali la cui superficie di

vendita è superiore a mq. 5.500, deve essere comunque prevista la dotazione minima,

comprensiva dei parcheggi di cui al comma 2 dell'art. 2 della L. 24 marzo 1989, n. 122,

di un posto auto ogni 6 mq. di superficie di vendita per gli esercizi del solo settore

alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare e, di un posto auto

ogni 11 mq. di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.

3. Le attività commerciali all'ingrosso, che svolgono anche commercio al dettaglio, sono

equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione degli standard di

cui al presente articolo.

4. Ai fini dell'applicazione degli standard di cui ai commi 1, 2 e 3 sono computabili, oltre

alle aree pubbliche, anche quelle di uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo.

5. I Comuni possono prevedere che, con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti commerciali nelle zone A di cui al D.M. 2 aprile 1968,

quota parte delle aree per standard, previste dal presente articolo, siano sostituite da

adeguati servizi ed infrastrutture, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche.

6. I Comuni, nei propri strumenti urbanistici, possono stabilire, relativamente ai soli

esercizi di vicinato ubicati nei centri storici individuati nell'apposito strumento di

promozione, l'esenzione, totale o parziale, dagli standard di cui al comma 1.».

- Il testo degli artt. 59, 60 e 61 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 27 (si vedano le

note all'art. 3, commi 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), è il seguente:

«Art. 59

*Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale.*

*1. I comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono*

*la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che*

*private di interesse generale o collettivo nelle zone «F», di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n.*

*1444], da prevedere nel PRG in misura non inferiore a quelle appresso indicate:*

*a) per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto:*

*2,00 mq/utenti;*

*b) per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti;*

*c) per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti;*

*d) per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti;*

*e) per attrezzature per lo sport e per le attività culturali: 10,00 mq/utenti;*

*f) per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell'elettricità, del gas o metano,*

*dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di*

*trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione civile, nonché ad impianti di*

*distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazioni e scali ferroviari:*

*10,00 mq/utenti.*

*2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al*



comma 1 sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione delle aree di cui

alle lettere a) e b).

3. Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione delle

attrezzature di cui sopra non è necessaria.

4. Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e

sono perimetrare nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni del P.C.S., distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione

privata o mista.

5. La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura è effettuata

secondo le modalità di cui all'articolo 57.

Art. 60

Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali.

1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui

all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli

insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata

insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al

presente titolo, individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree

connesse da conseguire nel PRG, parte operativa.

2. Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di insediamenti

residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella

*seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da*

*insediare in ogni singolo comparto:*

## Comuni con popolazione

residente o prevista

fino

da 20.001

sopra

20.000

a 50.000

50.000

abitanti

ab.

ab.

a) Istruzione scuola

4

4

4

materna e dell'obbligo

mq/ab.

mq/ab.

mq/ab.

b) Attrezzature di

2

3

4

interesse comune

mq/ab.

mq/ab.

mq/ab.

c) Spazi pubblici

5

8

12,5

attrezzati a parco

mq/ab.

mq/ab.

mq/ab.

d) Parcheggi

3

3

3,5

mq/ab.

mq/ab.

mq/ab.

Totali

14

18

24

mq/ab.

mq/ab.

mq/ab.

*Il numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto è graduato assumendo un*

*rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione sulla base delle*

*caratteristiche tipologiche ed insediative.*

*3. Le aree per standard di cui al comma 2 sono dimensionate nella parte strutturale del*

*PRG e sono perimetrate, in coerenza con il P.C.S., nella parte operativa del PRG o in sede*

*di formazione dei relativi piani attuativi.*

*4. Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o mista, da*

*urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al Comune e soddisfano anche la*

*necessità di aree di urbanizzazione primaria, per verde e parcheggio, di cui all'art. 4 della*

*legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, da definire*

*eventualmente in quota parte.*

*5. Il PRG, parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui al presente*

articolo possano essere previste all'esterno dei comparti residenziali ovvero i casi in cui il

valore delle rispettive aree possa essere monetizzato in alternativa alla loro sistemazione

e cessione gratuita al Comune, definendone il valore e disciplinando le modalità di

pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo.

6. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei servizi

previsti dal P.C.S.

Art. 61

Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali

e turistico-produttivi.

1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione

sono definite come appresso:

a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità

minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed

artigianali, sono definite come appresso:

a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30,

comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie della zona

destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per

cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.

3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-residenziali, per la

realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di

interesse comune, è stabilita nella misura del 40 per cento della intera superficie della

zona destinata a tali insediamenti.

4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico-produttivi, anche

extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è,

rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per

ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.

5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per cento di

quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al

Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico

in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a

parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli

spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere

almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il

Comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di

tale requisito.

7. I comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli

*insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 26 della legge*

*regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree*

*pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del*

*concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti*

*o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I*

*comuni possono prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e*

*con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del*

*concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa*

*alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le*

*modalità di pagamento a carico dei proprietari.*

*8. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle*

*previsioni del P.C.S.*

*9. Il comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed*

*attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.».*

*Nota all'art. 70 comma 2:*

*- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e*

*9.*

*Note all'art. 71, commi 1 e 3:*

*- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante "Norme in materia di forme*

*associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di*

*sistema pubblico endoregionale", è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n.*

42.

*- Per il testo dell'art. 16, commi 2 e 12, della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si*

*veda la nota all'art. 41, commi 1 e 2, alinea.*

*Note all'art. 72, commi 3 e 4:*

*- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e*

9.

*- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,*

*recante "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento*

*contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 2 marzo*

*2000, n. 11), è il seguente:*

*«Art. 27*

*Legge finanziaria regionale.*

*Omissis.*

*3. La legge finanziaria regionale stabilisce:*

*Omissis.*

*c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno*



*degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente,*

*la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;*

*Omissis.».*

*Note all'art. 73:*

*- Per la legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, si vedano le note all'art. 69, commi 1,*

*3, 4, 5, 6 e 7.*

*- La legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, recante "Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici", è pubblicata nel B.U.R. 11*

*giugno 1975, n. 25.*

*- La legge regionale 30 giugno 1976, n. 26, recante "Adeguamento tutela paesistica nel*

*territorio del comune di Assisi", è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1976, n. 28.*

*- La legge regionale 28 marzo 1978, n. 14, recante "Norme sui programmi pluriennali di*

*attuazione", è pubblicata nel B.U.R. 29 marzo 1978, n. 13.*

*- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25, recante*

*"Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/1974 in attuazione art. 20 della legge 10*

*dicembre 1981, n. 741" (pubblicata nel B.U.R. 19 maggio 1982, n. 28), a seguito delle*

*abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:*

*«Art. 5*

*Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti.*

Abrogato.

*In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i soggetti*

*proponenti devono predisporre studi geologici dei terreni oggetto delle previsioni*

*urbanistiche nel rispetto del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.*

*In sede di formazione degli strumenti attuativi si deve altresì procedere all'accertamento*

*di fattibilità da attuarsi mediante indagine geologica e geotecnica per valutare la stabilità*

*di insieme della zona, individuando anche i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche*

*del sottosuolo.*

*La Giunta regionale nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento, stabilisce il tipo*

*e l'ampiezza degli studi e delle indagini di carattere geologico e geotecnico da effettuare*

*sia per la formazione degli strumenti urbanistici generali che per quelli attuativi.*

Abrogato.».

*- Il testo vigente dell'art. 36 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, recante "Norme*

*sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta" (pubblicata nel*

*S.O. al B.U.R. 23 marzo 1994, n. 12), come modificato dall'art. 12 della legge regionale*

*12 settembre 1994, n. 33 (in B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44) e, da ultimo, a seguito*

*delle abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:*

«Art. 36

Compatibilità urbanistica.

1. Gli interventi relativi agli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta devono essere

autorizzati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e delle

previsioni degli strumenti urbanistici regionali, comprensoriali e comunali.

2. La destinazione d'uso degli esercizi ricettivi extralberghieri disciplinati dalla presente

legge è compatibile con la destinazione di zona «E» prevista dagli strumenti urbanistici

regionali e sub-regionali.

3. Abrogato.

4. Le attività ricettive extralberghiere e all'aria aperta che siano oggetto di nuova

previsione di zone negli strumenti urbanistici generali dei comuni, devono essere

disciplinate in zone omogenee del tipo «D», destinate ad impianti produttivi turistici, nel

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e

dell'art. 22 delle norme attuative del Piano urbanistico territoriale, approvato con legge

regionale 27 dicembre 1983, n. 52 o in zone «F» destinate ad attrezzature ed impianti di

interesse generale, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 2 aprile 1968.

5. La Giunta regionale detta i criteri per la compatibilità ambientale ed urbanistica degli

interventi di cui al presente articolo.».

- Per il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano

le note all'art. 65, commi 2 e 4.

- Il testo vigente degli artt. 31 e 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si

vedano le note all'art. 13, commi 2 e 9), a seguito delle abrogazioni apportate dalla

presente legge, è il seguente:

«Art. 31

Norma transitoria del Piano attuativo.

1. Per gli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti adottati dai Comuni prima della

data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme procedurali e di

approvazione previste da leggi statali e regionali vigenti alla data suddetta.

2. Abrogato.

Art. 48

Norma finale.

1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge la Provincia predispone il documento preliminare del P.T.C.P. e lo invia

alla Regione ed agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 aprile

1995, n. 28.

2. Entro dodici mesi dall'avvenuta approvazione del P.T.C.P. i Comuni adeguano il proprio

strumento urbanistico generale alle norme della presente legge.

3. Abrogato.».

- Per il testo vigente dell'art. 20, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si vedano

le note all'art. 33, commi 2 e 5.

- Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note

all'art. 3, comma 1, lett. b) e d) e 3, lett. b)), a seguito delle abrogazioni apportate dalla

presente legge è il seguente:

«Art. 4

Rapporti interregionali.

1. La Regione dell'Umbria attraverso il P.U.T. definisce gli elementi strutturali per rendere

operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'articolo 3 anche tramite accordi o

intese interregionali.

2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del P.U.T., ai fini della valorizzazione

dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le province

ed i comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione,

definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune

e li sottopongono agli enti locali delle altre regioni.

3. Abrogato.».

- Per la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, si vedano le note all'art. 24, commi 1, 2,

3, 9, 11 e 13.

- La legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni

amministrative per la protezione delle bellezze naturali e dei beni ambientali", è

pubblicata nel B.U.R. 6 marzo 1980, n. 14

- La legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, recante "Norme urbanistiche ed ambientali

modificative ed integrative delle L.R. 3 giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20,

L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37", è

pubblicata nel B.U.R. 14 giugno 1984, n. 42.

- Per la legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, si veda la nota all'art. 41, commi 1 e 2,

alinea.

---